

FAI CISL

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI
RECEPIMENTO DEL C.C.N.L.**

PER GLI ADDETTI AI LAVORI DI SISITEMAZIONE
IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-
AGRARIA PER IL PERSONALE OPERAIO
ASSUNTO DALL'ARMA DEI CARABINIERI
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124

C.C.N.L. 1° gennaio 2021-31 dicembre 2024

ISTITUTI

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
DI RECEPIMENTO DEL C.C.N.L.**
per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria
per il personale operaio assunto
dall'Arma dei Carabinieri
ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.124.

C.C.N.L. 1° gennaio 2021-31 dicembre 2024

**PROTOCOLLO AGGIUNTIVO DI RECEPIMENTO DEL
C.C.N.L. DEL 9 DICEMBRE 2021 PER IL PERSONALE
ASSUNTO AI SENSI DELLE LEGGI 12/4/1962 N° 205
E 5/4/1985 N° 124.**

Il giorno 1° agosto 2024, presso il Comando Unità forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, sito in Roma, in via Giosuè Carducci n.5,

i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri:

Gen. B. Raffaele Pio MANICONE

Col. Marco GRANDINI

Ten. Col. Massimo BENTIVOGLIO

e

La delegazione sindacale:

FAI CISL Giovanni MATTOCCIA

FLAI CGIL Antonella DE MARCO

Uila Uil Sonia VASTA

si sono incontrati in ordine al rinnovo del Protocollo Aggiuntivo di recepimento del C.C.N.L. applicato al personale operaio assunto dall'Arma dei Carabinieri ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124

PREMESSO CHE

- in attuazione del d.lgs. 177/2016, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le funzioni già svolte dal Corpo forestale dello Stato sono assolte dall'Arma dei Carabinieri, in particolare a norma dell'art. 18, comma 1 del medesimo decreto, l'Arma succede nei rapporti giuridici attivi

- e passivi del Corpo forestale, compresi quelli riguardanti il personale operaio assunto ai sensi della legge n. 124/85;
- il Corpo forestale dello Stato ha potuto assumere personale operaio ai sensi della legge 5 aprile 1985 n. 124, a supporto delle proprie attività istituzionali, e che per tale personale era tenuto, in base alla medesima legge, ad adottare il trattamento economico disciplinato dalle norme del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria;
 - in una prima fase è stato adottato il C.C.N.L. stipulato dallo S.N.E.B.I. per gli operai forestali, recepito con protocollo aggiuntivo sottoscritto dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste e dalle OO.SS di categoria;
 - nelle fasi successive, a fronte dei rinnovi del C.C.N.L. applicato alla categoria dei lavoratori forestali, l'Amministrazione ha provveduto al recepimento tramite rinnovo del Protocollo aggiuntivo;
 - di detto contratto, in applicazione dell'art. 1, comma 3 della legge n. 124/1985 è recepita la parte economica;
 - per gli istituti giuridici del medesimo C.C.N.L. si deve procedere a un confronto con le OO.SS. per il rinnovo del Protocollo aggiuntivo, al fine di recepire quelle parti compatibili con la legislazione vigente e con le norme che regolano l'attività dell'Amministrazione;
 - l'ultimo C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria è stato sottoscritto il 9 dicembre 2021;
 - le parti (Arma dei Carabinieri e delegazione sindacale) hanno esaminato il nuovo C.C.N.L. del 9 dicembre 2021 e contestualmente la Piattaforma contrattuale di rinnovo del Protocollo presentata dalle OO.SS.;
 - il confronto tra Amministrazione e OO.SS., riguardante istituti giuridici modificati dal nuovo C.C.N.L. e materie demandate alla contrattazione integrativa, si è sviluppato in particolare sulle richieste di parte sindacale che comportano un onere diretto per l'Amministrazione;
 - le richieste di carattere economico presentate con la Piattaforma sulle quali si è raggiunto un'intesa sindacale di massima sono state preventivamente trasmesse al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per la valutazione della copertura finanziaria ottenendo il nulla osta;
 - dopo ampia e completa discussione, le parti hanno concordato il testo del Protocollo che è stato sottoscritto in data 26 febbraio 2024, approvato con decreto correttivo presso il CUFAA e trasmesso all'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa per la registrazione;

- l'Ufficio Centrale del Bilancio con nota n. 29774 del 13 maggio 2024 ha sollevato alcune osservazioni al testo inviato a cui l'Amministrazione con nota n. 70/6-8 del 12 giugno 2024 ha dato risposta, garantendo contestualmente l'invio di un nuovo provvedimento elaborato alla luce del riscontro dell'Ufficio Centrale del Bilancio, pervenuto con nota n. 47757 del 24 luglio 2024;
- è pertanto necessario presentare un nuovo provvedimento che tenga conto del riscontro fornito dall'Ufficio Centrale del Bilancio;

SI SOTTOSCRIVE

il seguente Protocollo aggiuntivo di recepimento del C.C.N.L. che avrà decorrenza dalla data di registrazione del relativo decreto di approvazione da parte del competente Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero della Difesa.

Art. 1
(rif. art. 1 del C.C.N.L.)

SFERA DI APPLICAZIONE

Il C.C.N.L. del 9 dicembre 2021, sottoscritto dalle Amministrazioni Pubbliche, FEDERAZIONE ITALIANA COMUNITÀ FORESTALI - FEDERFORESTE, LEGACOOP AGROALIMENTARE, CONFCOOPERATIVE – FEDAGRIPESCA, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, AGCI - AGRITAL e dalle OO.SS. di categoria FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, si applica, limitatamente alle parti che disciplinano le norme riguardanti il settore degli operai, al personale assunto dall'Arma dei Carabinieri ai sensi delle leggi 12 aprile 1962, n. 205 e 5 aprile 1985, n. 124, impiegato nelle attività necessarie all'Arma dei Carabinieri.

Il C.C.N.L. di cui al primo comma si applica in tutte le strutture dell'Arma dei Carabinieri, nelle forme e nei modi stabiliti dal medesimo C.C.N.L., con le integrazioni e modificazioni di cui al presente Protocollo aggiuntivo.

“Dichiarazione a verbale parte Pubblica

Per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il C.C.N.L., gli accordi regionali e provinciali, così come previsto dall'articolo 7-bis del decreto-legge 8 settembre 2021 n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, si applicano nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni.”

Art. 2
(rif. art. 2 del C.C.N.L.)

STRUTTURA DELLA CONTRATTAZIONE

Per il personale soggetto alla disciplina del presente Protocollo il livello di contrattazione resta quello unico nazionale. Le materie che il C.C.N.L. demanda al secondo livello di contrattazione saranno oggetto di esame e di accordo in sede di Commis-

sione di cui al successivo art. 3. Le materie inerenti all'organizzazione del lavoro, la gestione dell'orario di lavoro, le modalità di godimento dei permessi per diritto allo studio, i criteri di rotazione degli operai addetti a lavori nocivi saranno oggetto di negoziato a livello degli Uffici periferici. Le OO.SS. territoriali saranno convocate ogni anno per una informativa di massima su programmazione e progettazione delle attività che si andranno a realizzare nel Reparto di competenza. Allo scadere dell'anno finanziario, il Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari informerà il sindacato su progetti e relativi finanziamenti per l'anno successivo e sugli effetti occupazionali degli stessi; ogni scostamento da tali programmi dovrà essere comunicato in occasione della prima riunione utile della Commissione di cui al successivo art. 3. Analoga procedura sarà attivata entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario presso ciascun Ufficio periferico. Per il secondo livello di contrattazione economica, la Commissione delibera che ai lavoratori dipendenti compete un aumento del "salario integrativo" (dall'art. 2 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria - lettera "l") "salario integrativo - artt. 39 e 52) nella misura del 3,5%, calcolato, per la voce disgiunta "salario integrativo" (distinta dall'altra voce del trattamento economico fondamentale "minimo contrattuale nazionale conglobato"), sulla base minima contrattuale stipendiale del C.C.N.L. (minimo contrattuale nazionale conglobato del personale operaio in ragione della corretta individuazione della base di calcolo per la specifica categoria di "addetti" nel C.C.N.L. riportati), di cui alla Tabella "Allegato A" allo stesso C.C.N.L., a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Art. 3
(rif. art. 3 del C.C.N.L.)

COMMISSIONE E SISTEMA DI INFORMAZIONE

È istituita presso l'Arma dei Carabinieri una Commissione permanente, costituita da rappresentanti dell'Arma stessa e da una delegazione dei Sindacati FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL.

Nella prima fase i componenti la Commissione sono i firmatari del presente Protocollo.

Della variazione dei membri della Commissione, che in totale è composta da dodici membri, di cui sei nominati dall'Amministrazione e sei rappresentanti sindacali o loro delegati designati dalle rispettive organizzazioni, le parti se ne daranno reciproca comunicazione.

Compiti della Commissione sono:

1. Provvedere a tutti gli adempimenti del secondo livello di contrattazione di cui all'art. 2 del C.C.N.L. con esclusione delle materie rimandate al confronto locale dal precedente art. 2.
2. Esaminare e comporre, entro 30 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le controversie collettive insorte per l'applicazione o l'interpretazione di norme di legge e del Protocollo aggiuntivo.
3. Provvedere a quanto previsto dall'art. 3 del C.C.N.L. in materia di informazione.
4. Provvedere agli adempimenti previsti agli articoli 2, 3 e 19 (secondo comma) del Protocollo aggiuntivo del 18 febbraio 1989 e cioè:
 - esaminare congiuntamente (Arma dei Carabinieri - Sindacato) il programma occupazionale, il bilancio per l'anno finanziario e gli schemi di programma per l'incremento dei livelli occupazionali;
 - individuare eventuali qualifiche di mestiere ancora da istituire, modificare o sopprimere le esistenti in relazione alle esigenze, anche su proposta formulata dagli Uffici periferici d'intesa con le OO.SS. territoriali;
 - esaminare e dirimere le eventuali controversie collettive che dovessero insorgere in sede d'interpretazione e applicazione del presente accordo, nonché porsi come organismo di seconda istanza per la bonaria composizione di controversie individuali.

Impegno a Verbale

L'Amministrazione si impegna ad inviare, per conoscenza, alle OO.SS. firmatarie del Protocollo Aggiuntivo le comunicazioni di carattere generale che verranno inviate agli uffici periferici riguardanti il personale operaio.

Art. 4
(rif. art. 4 del C.C.N.L.)

DIRITTI SINDACALI

L'art. 4 del C.C.N.L. viene recepito con le aggiunte e le modifiche evidenziate in neretto nel testo.

a) Riunioni presso **gli Uffici periferici.**

"Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto anche nelle loro rappresentanze aziendali e territoriali, viene riconosciuto il diritto di tenere riunioni e assemblee.

I lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive ove prestano la loro attività fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 13 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette dalle OO.SS. firmatarie del presente contratto o, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione aziendale, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

*In sede di **contrattazione locale** saranno individuati i criteri per la più funzionale utilizzazione delle predette ore di permesso per la partecipazione alle assemblee di cui al 1° comma.*

b) Rappresentanze sindacali aziendali.

Ai fini della salvaguardia dei diritti derivanti da leggi e contratti e per la tutela della condizione dei dipendenti nell'unità produttiva possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, rappresentanze sindacali nell'ambito dei sindacati firmatari del presente contratto.

Al delegato sindacale viene attribuito il diritto di valutare, con le Direzioni aziendali interessate, i piani e i programmi di forestazione al fine di migliorare l'occupazione e lo sviluppo economico.

Il numero dei rappresentanti sindacali eleggibili è fissato in uno per cia-

scuna Organizzazione sindacale nelle unità produttive che occupino fino a 50 lavoratori.

Qualora il numero dei lavoratori sia superiore a quello indicato nel precedente comma, potranno essere eletti due rappresentanti sindacali per ciascuna Organizzazione sindacale.

La designazione dei rappresentanti sindacali aziendali deve essere comunicata alla Direzione aziendale dalla relativa Organizzazione sindacale territoriale.

Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente comma può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico.

c) Permessi sindacali.

Ciascun dirigente delle RSA ha diritto, per l'espletamento del mandato, a permessi retribuiti con le modalità di cui all'articolo 23 legge 300/70, nella misura stabilita nello stesso articolo e maggiorata di 3 ore mensili. Gli stessi dirigenti sindacali aziendali di cui al precedente comma hanno diritto a permessi non retribuiti, per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta alla direzione aziendale di norma tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

Ai lavoratori che ricoprono cariche direttive in seno agli organi nazionali, regionali o provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono concessi permessi retribuiti per l'espletamento della relativa attività sindacale nella misura di 6 giorni lavorativi non consecutivi nell'arco di 6 mesi di lavoro per i dirigenti provinciali e di 12 giorni lavorativi, non superiori a 3 giorni consecutivi per i dirigenti nazionali e regionali.

Il diritto ai permessi si esercita previa idonea comunicazione scritta.

Ai sensi della normativa relativa alla materia, vigente nel settore privato, i diritti sindacali di cui ai punti a), b) e c) sono da intendersi prerogativa esclusiva delle organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L.

d) Contributi sindacali.

L'azienda provvederà a trattenere sulla retribuzione dei propri dipendenti la quota di contribuzione sindacale da versare alle organizzazioni sindacali per conto dei lavoratori che lo richiedano mediante delega debitamente scritta.

La predetta delega dovrà riportare le generalità del lavoratore e indicare l'importo della trattenuta da effettuare al lavoratore stesso e l'organizzazione sindacale cui è diretta.

L'importo della trattenuta, sul mandato del lavoratore, potrà variare nei periodi successivi a seguito di comunicazione dell'organizzazione sindacale prescelta.

Tale delega resterà valida e operante fino a quando il lavoratore non abbia a revocarla o a sostituirla con altra.

L'eventuale disdetta può essere presentata entro il 30 aprile o entro il 31 ottobre ed è valida rispettivamente dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivo.

È inteso che il possesso della predetta delega autorizza ed impegna l'azienda a versare tempestivamente il contributo del lavoratore sul c/c che le organizzazioni sindacali interessate indicheranno e a dare comunicazione alle organizzazioni stesse dei versamenti effettuati.

Le trattenute di cui innanzi e le relative comunicazioni sono da intendersi con cadenza mensile, salvo diversi specifici accordi al riguardo."

Nota a verbale

Il calcolo del contributo sindacale viene effettuato sul lordo della retribuzione.

Art. 5 (rif. art. 5 del C.C.N.L.)

DISTACCHI SINDACALI NAZIONALI

L'art. 5 del C.C.N.L. è recepito nella seguente forma:

A ciascuna delle Organizzazioni Sindacali FLAI-CGIL, FAI-CISL e UILA-UIL spetta, per quanto compete all'Arma dei Carabinieri, un distacco sindacale nazionale che viene attribuito con le modalità di cui al C.C.N.L. di riferimento.

Art. 5 bis
(rif. art. 5 bis del C.C.N.L.)

APPALTI E TERZIARIZZAZIONE

L'art. 5 bis del C.C.N.L. non è recepito.

Art. 6
(rif. art. 6 del C.C.N.L.)

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Si recepisce l'art. 6 del C.C.N.L., con la seguente precisazione: per le inderogabili esigenze dell'Arma dei Carabinieri il part-time può essere adottato anche per i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo determinato. In ogni caso la contribuzione giornaliera da versare all'istituto di previdenza non deve essere inferiore alla retribuzione di 6 ore e 30 minuti.

"L'instaurazione del rapporto a tempo parziale per impiegati ed operai a tempo indeterminato deve avvenire con atto scritto contenente l'articolazione dell'orario di lavoro e le mansioni, nel rispetto della normativa vigente. La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, e viceversa, potrà avvenire soltanto per accordo, risultante da atto scritto, tra le parti interessate.

In caso di assunzione di personale a tempo pieno il lavoratore a tempo parziale ha diritto di precedenza, a parità di mansioni. È consentita la prestazione di lavoro supplementare ove sia giustificata da eccezionali esigenze organizzative aziendali, dandone comunicazione alle RSU o RSA. In tal caso il lavoro supplementare non deve superare, nell'anno, la misura del 25% rispetto all'orario o ai periodi di lavoro concordati. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze di formazione professionale, di salute personale o di parenti e affini fino al I grado. Le ore supplementari incidono su tutti gli istituti contrattuali. Per il computo del TFR si fa riferimento alle norme in materia del presente C.C.N.L. Il lavoro supplementare ed il lavoro straordinario per i lavoratori con contratto a tempo parziale

sono retribuiti ai sensi degli artt. 9, 37 e 50 del presente C.C.N.L. I rapporti di lavoro part-time degli operai non possono superare il 15% degli operai medesimi a tempo indeterminato e comunque con un minimo di 2. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata, e il lavoratore in questo caso ha diritto a un preavviso di cinque giorni lavorativi. Hanno diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time i lavoratori nelle sotto indicate condizioni:

1. affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
2. in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Hanno priorità nella trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno in part-time i lavoratori:

1. con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo

V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.

In caso di assunzioni di personale a tempo parziale, il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato nello stesso luogo di lavoro ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno."

Art. 7
(rif. art. 7 del C.C.N.L.)

APPRENDISTATO

L'art. 7 del C.C.N.L. non è recepito.

Art. 8
(rif. art. 8 del C.C.N.L.)

MANSIONI E CAMBIAMENTI DI QUALIFICA

L'art. 8 del C.C.N.L. è recepito nella seguente forma.

Il lavoratore è adibito alle mansioni relative alla qualifica attribuita all'atto del contratto individuale sottoscritto - tra quelle riportate nell'Allegato 1 che è parte integrante del presente protocollo.

Il lavoratore, per esigenze dell'Arma dei Carabinieri, può essere adibito a mansioni di diverso profilo purché di medesimo livello economico.

Può essere anche adibito temporaneamente ed eccezionalmente a mansioni contemplate in profilo del livello inferiore conservando il trattamento economico del livello di appartenenza.

Qualora sia adibito, invece, a mansioni di profilo del livello superiore acquisisce il diritto, per tutto il periodo in cui svolge detta mansione, al trattamento economico previsto dal livello superiore.

Per l'impiego in mansioni superiori del personale gli Uffici periferici devono preventivamente richiedere l'autorizzazione al Comando Uni-

tà Forestali Ambientali ed Agroalimentari. In caso di motivata urgenza, gli Uffici, che debbano provvedervi in mancanza di autorizzazione, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione.

L'impiego in mansioni superiori non può essere effettuato per oltre le 25 giornate continuative o le 40 giornate discontinue nell'anno solare. Qualora si determinino le condizioni, nell'interesse dell'attività dell'Ufficio, per il superamento di detti limiti, l'Ufficio, previa consultazione con le OO.SS. territoriali di cui deve essere redatto verbale, propone al Comando Unità Forestali Ambientali ed Agroalimentari il passaggio di livello.

Il provvedimento deve essere approvato dalla Commissione di cui all'art. 3.

Nota a verbale

A seguito della sottoscrizione nel C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulica e forestale intervenuta il 1° agosto 2002, recepito nel Protocollo aggiuntivo in data 6 febbraio 2003, accordo che ha introdotto la declaratoria del "Qualificato Super", in data 9 febbraio 2004 si conviene che "al personale assunto per svolgere mansioni generiche inquadrato al I livello (parametro 100) dopo un anno dalla data di prima assunzione e comunque dopo avere svolto almeno 150 (centocinquanta) giornate di effettivo lavoro, sarà collocato direttamente al II livello, considerando il predetto periodo, come transitorio e congruo per l'acquisizione della professionalità necessaria.

Si conviene inoltre che la collocazione al II livello, secondo quanto previsto al comma precedente, non esime il lavoratore dall'espletamento anche delle mansioni generiche secondo le modalità sancite dal C.C.N.L.

Art. 9 (rif. art. 9 del C.C.N.L.)

ORARIO DI LAVORO

L'art. 9 del C.C.N.L. è recepito, fermo restando che la gestione dell'orario di lavoro sarà definita nell'ambito degli Uffici periferici, tenuto conto delle esigenze di servizio, secondo le modalità stabilite dal precedente art. 2.

“L'orario di lavoro è di 39 ore settimanali di norma distribuito su cinque giorni. La gestione dell'orario di lavoro sarà definita secondo quanto previsto dall'art. 2. Il confronto a livello territoriale o aziendale sulla gestione degli orari di lavoro sarà finalizzato alla introduzione di criteri di flessibilità quali: il calendario di lavoro annuale, l'utilizzo di un predeterminato monte ore derivante da orario ridotto di determinati periodi, per dar luogo a prestazioni di lavoro con orario settimanale superiore a quello contrattuale nella stagione più favorevole all'attività forestale.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n.2657 e successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, non trovano applicazione i limiti di orario di cui al 1° comma, restando tale materia disciplinata dalle specifiche disposizioni di legge in vigore.

Agli operai addetti per l'intero orario ordinario giornaliero a lavori considerati pesanti o nocivi, ai sensi del successivo art. 22 compete una riduzione dell'orario giornaliero ordinario di lavoro pari a 2 ore, fermo rimanendo l'importo della retribuzione giornaliera.

Gli operai possono essere addetti a lavori in acqua per un massimo di cinque ore giornaliere, dovendo essere adibiti per le ore residue ad altre diverse attività. I lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto, inoltre, ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 16 ore.

Ai lavoratori a tempo determinato la predetta riduzione di orario non compete in quanto computata nel 3° elemento.

Il lavoratore ha facoltà di usufruire, compatibilmente con le esigenze aziendali, di riposi compensativi da attingere da un apposito monte-ore cumulativo individuale, rinunciando conseguentemente alle ulteriori retribuzioni e/o maggiorazioni retributive, ove contrattualmente previste, a fronte di prestazioni straordinarie, prestazioni lavorative effettuate nel giorno di riposo settimanale, prestazioni lavorative effettuate nei giorni festivi.

Il lavoratore dovrà segnalare l'intenzione di usufruire della facoltà di cui al comma precedente all'inizio di periodi lavorativi individuati in sede di contrattazione decentrata e dando comunicazione all'impresa della collocazione dei singoli riposi compensativi con congruo anticipo.

Comunque, la possibilità del riconoscimento delle maggiorazioni, dell'istituzione del monte ore individuale e di fruizione dei detti riposi compensativi sarà materia della contrattazione in sede decentrata così come le specifiche modalità di utilizzazione.”

Art. 10
(rif. art. 10 del C.C.N.L.)

RIPOSO SETTIMANALE

L'art. 10 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

“Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla legge. Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalle leggi sul riposo settimanale, i lavoratori siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, gli stessi devono inderogabilmente godere del riposo compensativo in altro giorno della settimana.”

Art. 11
(rif. art. 11 del C.C.N.L.)

FESTIVITÀ

L'art. 11 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche, con la precisazione che per “la festa del patrono” si intende quella del luogo ove ha sede l'Ufficio periferico.

“Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti:

- *il primo giorno dell'anno;*
- *il 6 gennaio, Epifania del Signore;*
- *il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;*
- *il giorno di lunedì dopo Pasqua;*
- *il 1° maggio, Festa del Lavoro;*
- *il 2 giugno, Anniversario della fondazione della Repubblica;*
- *il 15 agosto, giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;*
- *il 1° novembre, giorno di Ognissanti;*
- *il 4 novembre, giorno dell'unità nazionale (1);*
- *l'8 dicembre, giorno dell'Immacolata Concezione;*
- *il 25 dicembre, giorno di Natale;*

1) la celebrazione di tale festività nazionale è stata spostata alla domenica successiva dalla Legge 5 marzo 1977, n. 54.

- il 26 dicembre, S. Stefano;
- la Festa del Patrono del luogo ⁽²⁾.

Quando la festa del Patrono del luogo cade di domenica o in giorno festivo infrasettimanale, si considera festivo il giorno feriale susseguente.

Per il trattamento da praticarsi ai lavoratori a tempo indeterminato nei giorni di festività nazionali ed infrasettimanali valgono le disposizioni di cui alle leggi 27 maggio 1949, n. 260, 31 marzo 1954, n. 90 e 20 novembre 2000 n. 336, oltre al DPR 792/1985 e pertanto, nella ricorrenza delle feste nazionali ed infrasettimanali di cui al presente articolo, anche se cadono di domenica, verrà usato ai lavoratori il seguente trattamento:

- a) se non lavorano verrà corrisposta una giornata normale di paga compreso ogni accessorio;*
- b) se lavorano è dovuta, oltre alla retribuzione di cui al precedente punto a), una seconda retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato, maggiorate della percentuale per il lavoro festivo.*

Il trattamento per le festività nazionali di cui al punto a) previsto dalle leggi sopra citate, è dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato anche se detti lavoratori siano sospesi dal lavoro, il trattamento di legge è dovuto solo se dette festività cadono entro le prime due settimane della sospensione.

Per gli operai a tempo determinato il trattamento economico per tali festività è compreso nella percentuale relativa al 3° elemento prevista dall'art. 52 quando non vi sia prestazione di lavoro. In caso di prestazione di lavoro spetta loro la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione per il lavoro festivo di cui all'art. 50.

A seguito della Legge 5 marzo 1977, n.54, con disposizioni in materia di giorni festivi, nonché a seguito del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792 e fermo restando per i lavoratori a tempo determinato il trattamento previsto al comma precedente, per i lavoratori a tempo indeterminato il trattamento economico per le festività soppresse sarà il seguente:

- a) per la festività nazionale 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata alla prima domenica di novembre, si applicherà il trattamento previsto dalla Legge 31 marzo 1954, n. 90 per il caso di festività nazionale coincidente con la domenica. Pertanto, il 4 novembre è giornata lavorativa a tutti gli effetti;*

2) per il comune di Roma la Festa del Patrono è il 29 giugno (SS. Pietro e Paolo).

b) *per le quattro festività soppresse (S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini, SS. Pietro e Paolo), lavorative a tutti gli effetti, sarà corrisposta, oltre alla retribuzione normalmente dovuta, una giornata di paga ordinaria, eccezione fatta per i casi ove non vi sia effettiva prestazione lavorativa.*

Le parti individuali possono altresì convenire:

- a) *che la prestazione di lavoro svolta nelle predette 4 giornate di festività soppresse, possa essere compensata, invece che con la giornata di paga ordinaria aggiuntiva, attraverso giornate di riposo il cui godimento sarà tra le stesse parti concordato, tenendo conto delle esigenze aziendali;*
- b) *che sia preventivamente concordata tra le stesse parti la non effettuazione della prestazione lavorativa nelle giornate di festività soppresse, nel qual caso sarà corrisposta al lavoratore soltanto la retribuzione giornaliera normalmente dovuta.”*

Art. 12 **(rif. art. 12 del C.C.N.L.)**

FERIE

L'art. 12 del C.C.N.L. è recepito con la precisazione che le ferie spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato verranno concesse nella misura del 50% in base alle richieste del lavoratore e per la rimanente quota in base alle esigenze di lavoro.

“Ai lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato spettano, per ogni anno di servizio prestato, 26 giornate di ferie retribuite.

Nel caso in cui l'orario settimanale di lavoro sia distribuito in 5 giorni, spettano 22 giornate di ferie retribuite (escluso il sabato).

Nell'ipotesi di rapporti di lavoro di durata inferiore all'anno spetta il rateo di ferie proporzionale al periodo di servizio prestato nell'anno medesimo.

La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi effetti, come mese intero.

Il diritto alle ferie matura normalmente durante i periodi di malattia o di infortunio.

Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute nel periodo concordato con il datore di lavoro, sentite le esigenze dei lavoratori. Comunque,

il lavoratore può scegliere il periodo in cui effettuarele fino a metà, compatibilmente con l'organizzazione del lavoro. Ove per ragioni eccezionali la fruizione di due settimane delle ferie annuali spettanti non avvenga durante l'anno di maturazione, le stesse potranno essere fruite entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di riferimento.

Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art.52.

In caso di eccezionali esigenze che comportino il richiamo del lavoratore dalle ferie, l'azienda è tenuta al rimborso delle spese eventualmente sostenute a causa del ritorno in sede."

Art. 12 bis (rif. art. 12 bis del C.C.N.L.)

FERIE SOLIDALI

L'art. 12 bis del C.C.N.L. viene recepito con l'integrazione al 3° comma evidenziata nel testo.

"Ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 151/2015 i lavoratori possono cedere a titolo gratuito, i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro.

La cessione potrà essere al massimo di giorni 10 complessivi per ciascun anno, eccedenti comunque il periodo minimo di quattro settimane di ferie annuali, come previsto dall'articolo 10 del D.lgs. 66/2003.

*Lo strumento delle ferie solidali può essere utilizzato dai lavoratori bisognosi di riposi e ferie per assistere i figli conviventi, il coniuge o il convivente more uxorio, genitori anziani che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti e **in caso di malattia grave, certificata e documentata, del lavoratore stesso, qualora abbia esaurito il periodo massimo di malattia retribuita.***

La fruizione delle "ferie solidali" resta comunque vincolata al preventivo complessivo utilizzo di tutte le proprie ferie, recuperi e permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente.

Ai fini dell'attuazione dell'istituto, i lavoratori che si trovino nelle condizioni di necessità possono avanzare la richiesta, di utilizzo di "ferie solidali", per un massimo di trenta giorni per ciascuna istanza, previa

presentazione della certificazione comprovante lo stato di necessità, rilasciata esclusivamente da struttura sanitaria pubblica.

L'impresa o l'ente, ricevuta la richiesta, rende nota al personale dipendente l'esigenza presentata dai lavoratori, in forma rigorosamente anonima, di "ferie solidali" e invita i dipendenti, su base volontaria, a indicare la loro adesione alla richiesta, con l'indicazione della quantità di giorni che intendono cedere.

L'impresa o l'ente, fatte le opportune verifiche, attuerà gli adempimenti conseguenti. In caso di adesioni per un numero di giornate inferiore alle richieste, si procederà ad attribuire le ferie solidali in proporzione.

Una volta acquisite, le "ferie solidali" rimangono definitivamente nella disponibilità del dipendente richiedente.

Per quanto non esplicitamente trattato nel presente articolo, si rinvia alla contrattazione di II livello."

Art. 13 (rif. art.13 del C.C.N.L.)

ASPETTATIVA

L'art. 13 del C.C.N.L. è recepito con la seguente integrazione:

Al personale O.T.D. dell'Arma dei Carabinieri è concesso, a richiesta, con le modalità di cui al precedente art. 12, un periodo di aspettativa, senza retribuzione, pari a tanti dodicesimi quanti sono i mesi del rapporto di lavoro espletato all'atto della richiesta, nel corso dell'anno solare.

"Nelle aziende con oltre 5 dipendenti può essere concessa al lavoratore, non in periodo di prova, che ne faccia motivata richiesta e sempre che ciò non porti nocimento al normale andamento del servizio, un periodo di aspettativa da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 6 mesi.

Durante tale periodo non è dovuta la retribuzione, né decorre l'anzianità agli effetti degli scatti di anzianità e del T.F.R.

L'aspettativa di cui sopra è, altresì, concessa al lavoratore che ne faccia richiesta, per un periodo aggiuntivo massimo di 6 mesi, nei casi di terapie riabilitative certificate e svolte presso strutture del SSN o strutture specializzate riconosciute dalle istituzioni per gravi patologie o virus HIV. Il datore di lavoro darà comunicazione scritta al richiedente sia in caso di

accoglimento che di rigetto della richiesta entro 30 giorni dalla richiesta. Il datore di lavoro può assumere con richiesta nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti dal lavoro nei periodi di aspettativa per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto (Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e Legge n. 230 del 18 aprile 1962). Nel contratto di assunzione devono essere indicati il motivo della sostituzione ed il nome del lavoratore sostituito”.

Art. 14
(rif. art. 14 del C.C.N.L.)

MENSILITÀ AGGIUNTIVE (13^a E 14^a)

L'art. 14 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

“I lavoratori con contratto a tempo indeterminato hanno diritto alla corresponsione della 13^a e 14^a mensilità, pari rispettivamente alla retribuzione percepita nel mese di dicembre e giugno.

Salvo diversa pattuizione collettiva in atto, la 13^a mensilità deve essere corrisposta entro il 15 dicembre, mentre la 14^a mensilità entro il 30 giugno; dette mensilità aggiuntive sono frazionabili in dodicesimi nell'ipotesi di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno.

In quest'ultimo caso, il calcolo dei dodicesimi delle anzidette mensilità aggiuntive, deve essere fatto in base alla retribuzione del mese di cessazione del rapporto stesso.

La corresponsione dei dodicesimi di tale mensilità compete anche nel caso di recesso del rapporto di lavoro durante il periodo di prova.

La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata come un mese intero. Per i lavoratori operai con contratto a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 52.”

Art. 15
(rif. art. 15 del C.C.N.L.)

MEZZI DI TRASPORTO

L'argomento è disciplinato dal successivo art. 44 del Protocollo aggiuntivo.

Art. 16
(rif. art. 16 del C.C.N.L.)

MISSIONI E TRASFERTE

A modifica dell'art. 16 del C.C.N.L. si stabilisce che al dipendente dell'Arma dei Carabinieri, comandato a prestare servizio fuori dal comprensorio di competenza dell'Ufficio periferico che ha provveduto all'assunzione ed all'inquadramento, sono rimborsate a piè di lista le spese sostenute per il viaggio, il vitto e l'alloggio nella misura vigente per il personale di ruolo CC, salvo che a ciò non provveda l'Arma dei Carabinieri. Il tempo impiegato per il viaggio sia per la missione che per la trasferta viene considerato quale effettiva prestazione di lavoro da computarsi dalla sede abituale di lavoro alla destinazione assegnata e viceversa, ovvero dal luogo di abituale dimora ove più breve.

Nulla è dovuto, salvo quanto previsto al successivo art. 44 – in riferimento all'art. 54 del C.C.N.L. – al personale comandato a prestare servizio in trasferta nell'ambito del comprensorio di competenza dell'Ufficio periferico che ha provveduto all'assunzione ed all'inquadramento. Le spese di missione devono essere liquidate con le competenze spettanti in listino del mese a cui si riferisce il servizio medesimo.

In sede di Commissione di cui all'art. 3 potranno essere stabilite diverse modalità di rimborso delle spese anche non documentabili sostenute per la trasferta.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo le parti dichiarano che:

- a) per trasferta si intende lo spostamento del lavoratore in un luogo diverso da quello di ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, di durata non superiore a un giorno;
- b) per missione si intende il mutamento temporaneo e provvisorio del luogo di normale svolgimento della prestazione lavorativa, richiedente il pernottamento fuori sede per una o più notti.

Art. 17
(rif. art. 17 del C.C.N.L.)

CONGEDO MATRIMONIALE

L'art. 17 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

“In caso di matrimonio il lavoratore con contratto a tempo indeterminato ha diritto ad un permesso retribuito di 15 giorni di calendario. Al lavoratore con contratto a tempo determinato con giornate annuali oltre le 150, spetterà un permesso retribuito di 7 giorni di calendario, mentre al lavoratore con meno di 150 giornate annuali ma più di 100 giornate annuali, spetterà un permesso di 5 giorni di calendario”

Art.18
(rif. art. 18 del C.C.N.L.)

DIRITTO ALLO STUDIO

L'art. 18 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

“Il lavoratore con contratto a tempo indeterminato e non in prova che partecipa presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti a corsi di studio ha diritto ad un permesso retribuito di 150 ore nell’arco di un triennio con facoltà di cumularle anche in un solo anno.

I lavoratori che in ogni unità produttiva possono beneficiare contemporaneamente dei permessi per partecipare a detti corsi non potranno superare il 10% per unità produttive fino a 30 dipendenti ed il 5% per la quota di lavoratori eccedenti le 30 unità a tempo indeterminato.

Tale diritto è esteso ai lavoratori extracomunitari per la partecipazione a corsi specifici istituiti da enti pubblici o legalmente riconosciuti, per la scolarizzazione e per l’apprendimento della lingua italiana.

Per i lavoratori a tempo determinato il diritto al godimento dei permessi retribuiti di cui al 1° comma è così definito:

- lavoratori con almeno 151 giornate annue; 25 ore nell’arco di un anno;*
- lavoratori con almeno 102 giornate annue; 15 ore nell’arco di un anno;*
- lavoratori con almeno 51 giornate annue; 8 ore nell’arco di un anno.*

Le modalità pratiche per il godimento di tali permessi, in quanto compatibili con le esigenze produttive e con la natura del rapporto, saranno definite presso ogni ente o azienda esercenti l’attività produttiva.”

Art.19
(rif. art. 19 del C.C.N.L.)

PARI OPPORTUNITÀ

L'art. 19 del C.C.N.L. è recepito limitatamente alle parti sottostanti e con le modifiche evidenziate nel testo.

“Le parti concordano sulla necessità di promuovere, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo-donna, attività di studio e ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile.

A tal fine si impegnano a costituire una Commissione nazionale paritetica composta da 6 rappresentanti. Analoghe Commissioni potranno essere costituite a livello regionale in sede di contrattazione integrativa. Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (D.lgs. 151/01 testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, e sue successive modifiche).

Per la tutela della maternità valgono le disposizioni di legge in vigore.

L'Arma dei Carabinieri anticiperà in busta paga l'indennità prevista per i 5 mesi di congedo di maternità obbligatorio a carico dell'istituto assicuratore.”

Art.19 bis
(rif. art. 19 bis del C.C.N.L.)

VIOLENZA DI GENERE

L'art. 19 bis del C.C.N.L. è recepito limitatamente alle parti sottostanti e con le modifiche evidenziate nel testo.

“Allo scopo di sostenere le donne lavoratrici vittime di violenza nel loro percorso di reinserimento nella vita lavorativa e sociale, in coerenza e continuità con quanto definito dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica dell'11.5.2011 (Convenzione di Istanbul) e dalla normativa nazionale in materia, si definisce quanto segue.

Le parti, nella vigenza dell'art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, stabiliscono che la lavoratrice avente i requisiti di legge ha diritto ad un periodo di congedo retribuito fino ad un massimo di 3 mesi come previsto dalla normativa vigente."

Art. 20
(rif. art. 20 del C.C.N.L.)

LAVORATORI SVANTAGGIATI

L'art. 20 del C.C.N.L. è recepito, fatta eccezione per quanto attiene ai riferimenti riguardanti la legge 18 aprile 1962, n. 230 e la modifica al 6° comma.

"I lavoratori di cui viene accertato, con idonea documentazione, lo stato di tossicodipendenza o di etilismo i quali intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso strutture del servizio sanitario nazionale o presso strutture specialistiche riconosciute dalle competenti istituzioni o ancora presso sedi o comunità terapeutiche individuate dalla legge 26 giugno 1990, n.162 e ss.mm.ii., se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni di lavoro è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a due anni.

Tale periodo è considerato di aspettativa non retribuita.

I lavoratori familiari di tossicodipendente od etilista possono essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socioriabilitativo qualora il relativo servizio ne attesti la necessità per un periodo massimo di 3 mesi non frazionabile e non ripetibile. Le relative domande devono essere presentate al datore di lavoro per iscritto e corredate da idonea documentazione redatta dai servizi sanitari o dalle altre strutture sopra indicate.

I lavoratori genitori di portatori di handicap grave, comprovato dai servizi sanitari competenti per territorio, che richiedano il passaggio a tempo parziale (ove consentito dalla legge) hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori.

Ai lavoratori che abbiano a carico familiari portatori di handicap bisognosi di assistenza, di cui sia documentata la necessità dalle competenti strutture sanitarie pubbliche, possono essere concessi, compatibilmente

con le esigenze di servizio, brevi permessi retribuiti, la cui richiesta dovrà essere avanzata con congruo anticipo.

Il datore di lavoro può assumere, con richiesta nominativa, personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori in aspettativa come previsto dal presente articolo, indicando nel contratto di assunzione il motivo della sostituzione ed il nome del lavoratore sostituito.”

Art. 21

(rif. art. 21 del C.C.N.L.)

FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'art. 21 del C.C.N.L. non è recepito.

Art. 22

(rif. art. 22 del C.C.N.L.)

AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA

L'art. 22 del C.C.N.L. è recepito fatta eccezione per le parti che fanno riferimento ai CIRL. Tali competenze restano attribuite alla Commissione di cui al precedente art. 3.

“Le parti confermano la volontà di continuare a promuovere la cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire l'insorgenza di malattie professionali, gli infortuni e per migliorare il benessere lavorativo e personale dei lavoratori. La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro continua ad essere una priorità, pertanto si ribadisce l'importanza del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni e la sua puntuale applicazione.

Le Parti concordano nel riconoscere il ruolo delle attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria nella tutela dell'ambiente e quale strumento di prevenzione dai rischi correlati alla fragilità del territorio ed al pericolo di incendi boschivi.

I datori di lavoro garantiscono il pieno rispetto delle disposizioni nazionali di tutela, assicurando l'informazione e la partecipazione dei lavoratori, nonché promuovendo ove necessarie specifiche attività formative.

Le Parti, in collaborazione con i soggetti istituzionali competenti, ed eventualmente coinvolgendo soggetti privati, si impegnano a promuovere ricerche su progetti obiettivo finalizzati a migliorare la professionalità dei lavoratori ed a favorirne la sensibilizzazione in materia ambientale. Per lo svolgimento dell'attività e per favorire la crescita professionale del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza, si stabilisce quanto segue."

Permessi retribuiti

Ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i permessi retribuiti di cui all'articolo 3 dell'allegato G al presente contratto.

Formazione dei rappresentanti per la sicurezza

Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 50 comma 1 lettera g) del decreto legislativo n. 81/2008, secondo quanto definito dall'articolo 5 dell'allegato G al presente contratto.

Modalità di intervento sui rischi

Ferme restando le disposizioni di legge per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, le Parti convengono quanto segue:

Esposizione ai fattori di rischio

I lavoratori esposti a fattori di rischio fisici, chimici e/o biologici sono sottoposti a sorveglianza sanitaria con le modalità previste dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, si richiama il dispositivo previsto Titolo IX capo I del D.lgs. 81/2008.

Ove per esigenze legate a tale sorveglianza si prevedano forzate assenze dal lavoro a detti lavoratori è riconosciuta la regolare corresponsione del salario. I dati statistici relativi agli infortuni, alle malattie professionali e a quelli comuni, quelli relativi ai lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, con specifica della natura o causa della sorveglianza stessa, e quelli relativi alle assenze totali dal lavoro per malattia o infortunio, distinguendo se per infortunio, per malattia professionale o per malattia comune, saranno presentati dal medico competente, con cadenza annuale, alla riunione periodica secondo le modalità previste dall'articolo 35 del D.lgs. n. 81/2008, ovvero in forma di risultati anonimi e collettivi.

Dispositivi di protezione

Il datore di lavoro, dopo la valutazione dei rischi e la riduzione di questi attraverso idonee procedure di lavoro, è tenuto a dotare i lavoratori dei mezzi di difesa, individuali o collettivi, necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura e/o in determinate condizioni, possono risultare nocivi alla salute del lavoratore.

I mezzi protettivi di uso personale sono assegnati in dotazione personale per tutta la durata del lavoro e devono essere tenuti in stato di efficienza. Ogni squadra di operai dovrà disporre di una cassetta di pronto soccorso fornita di idonei presidi sanitari di emergenza.

Rischi specifici

Ferma restando la possibilità di individuare nei contratti integrativi regionali i lavori da considerarsi pesanti e nocivi, intendendo per lavori pesanti quelli richiedenti di regola un notevole specifico e prolungato sforzo fisico e per lavori nocivi quelli richiedenti prestazioni per il cui espletamento ricorra l'utilizzazione di sostanze nocive per l'uomo, compatibilmente con la legislazione vigente, le parti concordano di assumere il formale impegno di usare come riferimento nelle aziende del settore le indicazioni definite dall'Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eu-Osha) e dall'Inail per la riduzione dei rischi per l'apparato muscolo scheletrico.

Tutte le informazioni verranno fornite per le finalità formative ai RLS. Per le modalità di gestione dell'attività formativa e la produzione dei materiali informativi, le Parti possono avvalersi della collaborazione dei Coopform regionali laddove costituiti o di eventuali comitati paritetici previsti dalle Parti nei loro protocolli interconfederali.

Le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, in merito alla determinazione del Rappresentante dei Lavoratori della Sicurezza sono contenute nell'accordo del 9 dicembre 2021 (Allegato G al presente C.C.N.L.)."

Art.23
(rif. art. 23 del C.C.N.L.)

SERVIZIO DI LEVA

L'art. 23 del C.C.N.L. è recepito con la seguente precisazione:
Le parti confermano che le disposizioni di cui al presente articolo si intendono estese anche ai lavoratori che effettuano i servizi civili sostitutivi del servizio militare.

“Per il servizio di leva si applicano le norme di legge vigenti in materia. Per la chiamata ed il richiamo in servizio militare dei lavoratori, si applicano le norme di legge vigenti in materia.”

Art.24
(rif. art. 24 del C.C.N.L.)

ANTICIPAZIONE SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

L'art. 24 del C.C.N.L. è recepito, compatibilmente con la disponibilità finanziaria in generale e con i fondi disponibili nel bilancio dell'Arma dei Carabinieri, limitatamente alle parti sotto indicate.
Le richieste sono sottoposte all'esame della Commissione di cui all'art. 3. Al fine di rendere più agevolmente fruibile il diritto alla anticipazione del TFR nei casi stabiliti dalla legislazione vigente, le parti convengono di istituire due riunioni annue della Commissione Permanente ex art. 3 del Protocollo, la prima entro giugno per redigere la graduatoria delle domande pervenute secondo un criterio di priorità delle motivazioni, la seconda entro novembre per l'erogazione delle anticipazioni richieste sulla base delle disponibilità finanziarie.

“A termine delle disposizioni di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297 e ss.mm.ii., e con particolare riferimento alla facoltà prevista nell'ultimo comma della stessa, il prestatore di lavoro con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può richiedere, in costanza di rapporto di lavoro, un'anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto di lavoro alla data della richiesta.”

Le richieste sono soddisfatte annualmente nel limite del 10% degli aventi titolo di cui al precedente comma, e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti.

La richiesta dovrà essere giustificata dalla necessità di:

- a) *spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture sanitarie;*
- b) *acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto idoneo;*
- c) *costruzione della prima casa di abitazione per il dipendente che risulti nella piena proprietà e disponibilità del suolo o in proprietà anche congiunta con il proprio coniuge o titolare, congiuntamente con il proprio coniuge del diritto di superficie;*
- d) *ristrutturazione della casa di abitazione di proprietà del richiedente o in proprietà comune con il proprio coniuge;*
- e) *congedo per la formazione ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 53/2000.*

L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto."

Art.25 (rif. art. 25 del C.C.N.L.)

NORME IN MATERIA DISCIPLINARE

L'art. 25 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:

- a) *ammonizione verbale;*
- b) *ammonizione scritta*
- c) *multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione*
- d) *sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;*
- e) *licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.*

L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Ammonizione, multa, sospensione

Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei sei mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicitate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

Incorre nei provvedimenti dell'ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:

- 1. che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo od abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;*
- 2. che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;*
- 3. che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;*
- 4. che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;*
- 5. che sia trovato addormentato;*
- 6. che si presti a diverbio litigioso, senza vie di fatto;*
- 7. che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;*
- 8. che occulti materiale o scarti di lavorazione;*
- 9. che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, o all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione all'entità o alla gravità o alla abituale recidività dell'infrazione;*
- 10. che commetta infrazioni di analoga gravità.*

L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alle casse mutue integrative dei lavoratori.

Licenziamento per cause disciplinari.

Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita dell'indennità di preavviso, potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:

- 1. rissa o vie di fatto nel luogo di lavoro;*
- 2. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o per tre volte all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;*
- 3. gravi offese verso i compagni di lavoro;*
- 4. lavorazione o costruzione nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi allorché si tratti di lavorazione o di costruzione di rilevante entità;*
- 5. recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a due sospensioni nei 12 mesi antecedenti;*
- 6. furto;*
- 7. abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'Azienda;*
- 8. danneggiamento volontario di impianti o di materiali;*
- 9. danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;*
- 10. atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'Azienda;*
- 11. alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;*
- 12. inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;*
- 13. insubordinazione grave verso i superiori."*

Art.26

(rif. art. 26 del C.C.N.L.)

RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E SOSPENSIONE PER GIUSTA CAUSA

Ad integrazione dell'art. 26 del C.C.N.L.: il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza l'obbligo di preavviso, interviene in caso di condanna penale definitiva per reati che comportino lo stato di detenzione.

Ferme restando le cause di cessazione del rapporto previste dall'art. 26 del C.C.N.L., è consentito di sospendere il rapporto di lavoro – previo parere

della Commissione di cui all'art. 3 – nei casi di sospensione dei finanziamenti o di ritardi motivati dalla erogazione degli stessi.

Dell'inizio della procedura di sospensione sarà data tempestiva informazione al Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e al Ministro della Difesa.

“Oltre ai motivi di giusta causa di licenziamento di cui al precedente art. 25, rappresentano giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 i seguenti fatti:

1. *maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge 54 del 1982;*
2. *cessazione dell'attività aziendale;*
3. *sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.*

Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi o con le procedure previste dalle leggi saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase esecutiva. Inognicasoleaziendesonotenutea ricercare lefontidioccupazionealternativaancheattraversomeccanismidimobilitàdaricercarsiconleOrganizzazioniSindacali. Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i seguenti fatti:

- a) *violenza e vie di fatto;*
- b) *riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per oltre 3 mesi;*
- c) *modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.”*

Art.27
(rif. art. 27 del C.C.N.L.)

PREAVVISO

L'art. 27 del C.C.N.L. è recepito con esclusione delle parti riguardanti gli impiegati e con le modifiche evidenziate nel testo.

“La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel caso di

licenziamento non per giusta causa o di dimissioni non per giusta causa, deve essere preceduta da preavviso, da notificarsi dall'una all'altra parte a mezzo di raccomandata A.R.

I termini di preavviso, che decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione, sono così stabiliti:

- *4 mesi in caso di licenziamento e 2 mesi in caso di dimissioni per gli operai di 4° e 3° livello;*
- *2 mesi in caso di licenziamento ed 1 mese in caso di dimissioni per tutti gli altri lavoratori.*

In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta dall'una all'altra parte una indennità sostitutiva equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per la morte del lavoratore.

Durante il periodo di preavviso il lavoratore potrà fruire di adeguati permessi per la ricerca di altra occupazione.

Nel caso di dimissioni in tronco per giusta causa, al lavoratore è dovuta l'indennità di mancato preavviso."

Art.28

(rif. art. 28 del C.C.N.L.)

CONTROVERSIE

Si recepisce l'art. 28 del C.C.N.L. con la seguente aggiunta: la Commissione di cui all'art. 3 esaminerà le eventuali controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in sede di interpretazione ed applicazione del presente accordo.

"Individuali

In caso di controversia tra datore di lavoro e lavoratore, dipendente dall'applicazione di leggi, contratto collettivo o, comunque, in dipendenza del rapporto di lavoro, qualora le parti stesse non raggiungano l'accordo direttamente, la controversia individuale dovrà essere demandata alle rispettive Organizzazioni sindacali territoriali, le quali, entro 15 giorni dalla richiesta di una delle parti, espleteranno il tentativo di composizione della vertenza.

Se la controversia discende dal riconoscimento della qualifica in rappor-

to alle mansioni effettivamente svolte dal lavoratore e dalla mancata ed erronea applicazione dell'art.8 del presente contratto, il tentativo di amichevole componimento sarà espletato con l'assistenza di due esperti, nominati dalle Organizzazioni sindacali cui aderiscono ed abbiano conferito mandato il datore di lavoro ed il lavoratore.

Collettive

Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l'applicazione o la interpretazione di norme di legge, del C.C.N.L. e dei contratti integrativi."

Art. 29 (rif. art. 29 del C.C.N.L.)

CONTRIBUTO PER L'ASSISTENZA CONTRATTUALE

Per le trattenute dei contributi previsti all'art. 29 del C.C.N.L. così come per la quota d'iscrizione al Sindacato di cui al precedente art. 4, lettera D) il lavoratore potrà rilasciare specifica delega all'Arma dei Carabinieri che provvede al versamento secondo le modalità indicate dalle OO.SS.

Art.30 (rif. art. 30 del C.C.N.L.)

DECORRENZA E DURATA

L'art. 30 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

Il rinnovo del presente Protocollo interverrà entro il primo semestre successivo alla firma del nuovo C.C.N.L.

"a) Decorrenza e durata

Il presente contratto ha durata quadriennale, decorre pertanto dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024 salvo le norme per le quali è prevista apposita decorrenza e durata.

b) Procedure di rinnovo

Le procedure per il rinnovo del C.C.N.L. sono le seguenti:

- *disdetta: almeno 6 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r. o tramite pec (posta elettronica certificata);*
- *invio piattaforma: almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata a.r. o tramite pec (posta elettronica certificata);*
- *inizio trattativa: almeno 2 mesi prima della scadenza.*

La parte che ha ricevuto la piattaforma per il rinnovo dovrà darne riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.

Nel corso dei cinque mesi antecedenti la scadenza del C.C.N.L., ove il negoziato si apra entro i termini previsti al comma precedente e per il mese successivo alla scadenza, e comunque nei sei mesi successivi all'invio della piattaforma, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

In caso di mancata o ritardata disdetta del C.C.N.L., esso si intende prorogato di un anno e così di anno in anno."

Art.31

(rif. art. 31 del C.C.N.L.)

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

L'art. 31 del C.C.N.L. è recepito nell'ambito dei contenuti del presente Protocollo.

"Fatto salvo quanto previsto in materia di armonizzazione della contrattazione integrativa dal presente C.C.N.L., esso non modifica le condizioni di lavoro ed il trattamento economico normativo complessivo di miglior favore eventualmente in atto."

Art.31 bis

CORSI DI FORMAZIONE SANITARIA

Per i lavoratori addetti alle prime operazioni di soccorso potranno essere promossi, a carico dell'Amministrazione, corsi di formazione sanitaria. Ai lavoratori chiamati a frequentare i corsi di formazione per la sicurezza ed igiene del lavoro è concesso, nell'ambito delle norme di cui all'art. 18 del C.C.N.L., un permesso retribuito di 30 ore

nell'arco del triennio, con facoltà di cumulo in un solo anno. In sede di Commissione ex art. 3 verranno stabiliti i tempi e le modalità di questa formazione.

Art.32
(rif. art. 32 del C.C.N.L.)

PREVIDENZA COMPLEMENTARE E FONDO SANITARIO INTEGRATIVO

L'art. 32 del C.C.N.L. è recepito nella seguente forma e limitatamente alle parti in corsivo sotto indicate.

a) Fondo Integrativo Sanitario

Le parti convengono che con decorrenza 1° gennaio 2003 ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato viene garantita l'iscrizione al Fondo Integrativo Sanitario FILCOOP secondo le modalità fissate dall'accordo 1° agosto 2002 per il rinnovo del C.C.N.L. dei lavoratori forestali che prevedono una paritetica contribuzione di euro 26,00 annui ciascuno - tra azienda e lavoratore.

I lavoratori hanno la facoltà di esprimere la propria eventuale rinuncia al Fondo entro il 31 marzo 2003.

Dal 2004 e per gli anni successivi, salvo rinuncia del lavoratore da presentare all'Ufficio di appartenenza entro il 31 dicembre dell'anno precedente, per gli OTI la trattenuta di 26,00 euro sarà effettuata sulla retribuzione del mese di gennaio.

Per gli OTD la trattenuta sarà effettuata non oltre la seconda retribuzione percepita salvo che il lavoratore non abbia rinunciato ad aderire all'atto della prima assunzione intervenuta nell'anno.

b) Previdenza complementare

Le parti convengono, in virtù di quanto stabilito dal C.C.N.L., di istituire a favore dei lavoratori OTI e OTD una forma pensionistica complementare a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale mediante il FILCOOP pensionistico costituito ai sensi del D.lgs. 124/93 e successive modifiche ed integrazioni nonché ai sensi dell'art. 4 D.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.

“Previdenza complementare

È istituita una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale mediante la costituzione di un Fondo Pensione Nazionale denominato Filcoop.

Dal 1° luglio 2018 Filcoop tramite fusione con altri fondi è entrato a far parte del Fondo Pensione denominato Previdenza Cooperativa.

Destinatari della forma pensionistica sono i lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato dal C.C.N.L. sottoscritto in data 16 luglio 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova nelle seguenti tipologie di contratto individuale:

- contratto a tempo indeterminato;*
- contratto part-time a tempo indeterminato;*
- contratto a tempo determinato di durata pari o superiore a 51 giornate presso lo stesso datore di lavoro nel medesimo anno solare.*

L'adesione dei lavoratori al Fondo è volontaria.

Le contribuzioni dovute al Fondo, da parte del lavoratore aderente e del datore di lavoro dal quale dipende, sono costituite da:

- l'1% a carico del datore di lavoro commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento; a decorrere dal 1° gennaio 2011 la percentuale di contribuzione a carico del datore di lavoro è incrementata dello 0,2 %; a partire dal 01 gennaio 2022, la percentuale di contribuzione è incrementata di un ulteriore 0,3%.*
- l'1% a carico del lavoratore commisurato alla retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento;*
- una quota di TFR pari al 2% della retribuzione utile per il calcolo del TFR nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;*
- il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.*
- Detta contribuzione, sempre a condizione di pariteticità, sarà versata anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. È fatta salva la facoltà del lavoratore di effettuare versamenti volontari aggiuntivi fino al massimo di deduzione fiscale consentito dalla legge.*

Le parti si impegnano ad individuare una serie di iniziative promozionali al

fine di raggiungere un congruo numero di iscritti al fondo pensione Previdenza Cooperativa tali da garantire rendimenti veramente soddisfacenti. Le parti, inoltre, si impegnano ad un rapido esame congiunto nell'eventualità di ulteriori interventi legislativi in tema di previdenza.

Le parti convengono che a partire dall'1.1.2022 al lavoratore componente della Assemblea del Fondo è riconosciuto complessivamente, in caso di partecipazione in presenza, un giorno di permesso retribuito per la partecipazione alle convocazioni di tale organo."

c) Cassa Mutua

È data facoltà al personale a tempo indeterminato di iscriversi alla Cassa Mutua di Previdenza ed Assistenza dipendenti del MASAF. La quota associativa è a carico del lavoratore (Allegato 3).

Art.33

ASSENZE E PERMESSI NON RETRIBUITI

Le assenze devono essere notificate all'Ufficio di appartenenza dell'Arma dei Carabinieri entro i limiti dell'orario di lavoro giornaliero.

Il lavoratore ha diritto ad un massimo di 30 giorni annuali di permesso non retribuito.

I permessi di cui al precedente comma, fermo restando il limite massimo complessivo annuale consentito di 30 gg, sono distinti in:

- permessi brevi (1-2 giornate) che potranno essere usufruiti senza preventiva richiesta e per cause non prevedibili;
- permessi lunghi (di maggiore durata) che saranno concessi, dietro presentazione, con congruo anticipo, di domanda all'Ufficio di appartenenza, compatibilmente con le oggettive esigenze di servizio, sempre fermo restando il limite massimo totale di 30 giornate annue.

Art.34

LAVORI NOCIVI

Sono considerati nocivi i lavori per il cui espletamento ricorre l'utilizzazione di presidi sanitari di I, II, III e IV classe tossicologica.

L'operaio non potrà essere adibito ai lavori nocivi di cui sopra per un

turno giornaliero superiore alle 4 ore e per il restante periodo dovrà essere impiegato in lavori ordinari. Il rientro nelle colture trattate non potrà avvenire prima di 4 giorni e, comunque, con adeguati mezzi protettivi qualora permangano fattori di nocività.

Le Parti convengono che siano programmate e attuate pianificate di intervento atti a ridurre ed eliminare i rischi della salute e la sicurezza dei lavoratori. Secondo quanto previsto in merito alle materie demandate al 2° livello di contrattazione dall'art. 2, lettera n) del C.C.N.L., nonché alla luce del successivo art. 22 del C.C.N.L. che rinvia alla contrattazione integrativa l'individuazione dei lavori da considerarsi pesanti e nocivi, le Parti convengono che sono dichiarati pesanti e nocivi i seguenti lavori:

- carico e/o scarico manuale e/o trasporto a spalla di concimi organici;
- carico, scarico, irrorazione e spargimento di concimi chimici per i quali siano prescritte particolari cautele;
- disinfestazione manuale con raccolta pure manuale di nidi di processionaria sulle piante;
- ripulitura manuale dell'invaso dei laghetti;
- mietitura a mano;
- uso dei martelli pneumatici;
- uso della motosega;
- uso del decespugliatore;
- uso del potasiepi;
- uso del soffiatore;
- uso del martello demolitore.

Per i lavoratori di cui sopra il turno di impiego non potrà superare le 5 ore e, per il restante periodo, il lavoratore dovrà essere impiegato in lavori ordinari.

Art.35
(rif. art. 46 del C.C.N.L.)

ASSUNZIONE

Le assunzioni degli operai da parte degli Uffici periferici dell'Arma dei Carabinieri sono regolate dalle norme in vigore.

Art.35 bis
(rif. art. 46 bis del C.C.N.L.)

ATTIVITÀ DI CARATTERE STAGIONALE

L'art. 46 bis del C.C.N.L. non è recepito.

Art.36
(rif. art. 47 del C.C.N.L.)

PERIODO DI PROVA

L'art. 47 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

“L'assunzione al lavoro di ogni operaio si intende effettuata per un periodo di prova, della durata massima di 6 giorni di effettivo lavoro, durante il quale ciascuna delle parti può recedere dal rapporto senza l'obbligo di preavviso né di diritto ad indennità.

Qualora prima della scadenza del periodo di prova non intervenga determinazione del datore di lavoro o dell'operaio per il recesso dal rapporto, l'assunzione diviene, alla scadenza della prova, definitiva ed il servizio prestato deve essere computato ad ogni effetto, nell'anzianità di servizio.”

Art.37
(rif. art. 48 del C.C.N.L.)

RIASSUNZIONE

L'art. 48 del C.C.N.L. non è recepito.

Art.38
(rif. art. 49 del C.C.N.L.)

CLASSIFICAZIONE

L'art. 49 del C.C.N.L. è recepito nella seguente forma.

La classificazione del personale assunto dall'Arma dei Carabinieri è

regolamentata dai profili e declaratorie di mestiere di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente protocollo.

La Commissione di cui al precedente art. 3 provvede ad individuare eventuali qualifiche di mestiere ancora da istituire nonché a modificare o sopprimere le esistenti in relazione alle esigenze, anche su proposta formulata dagli Uffici periferici d'intesa con le OO.SS. territoriali. La Commissione recepisce l'introduzione del livello "qualificato super" così come contemplato nell'accordo 1° agosto 2002 per il rinnovo del C.C.N.L.

Capo operaio

All'operaio di IV livello cui viene attribuita la qualifica di Capo operaio con la responsabilità di coordinare più squadre di operai è corrisposta, per tale specifico incarico, un'indennità di funzione pari al 10% del salario (paga base, contingenza, integrativo per gli O.T.I.) (paga base, contingenza, terzo elemento, integrativo per gli O.T.D.) per l'intero periodo lavorativo nell'anno solare ivi compreso i ratei per tredicesima e quattordicesima mensilità.

Capo squadra

Incarico da attribuirsi a personale di almeno III livello con la responsabilità di coordinare una squadra formata da tre o più persone.

Al Capo squadra, per tale specifico incarico, è corrisposta una indennità di funzione pari al 5% (paga base, contingenza e integrativo per gli O.T.I.) (paga base, contingenza, terzo elemento, integrativo per gli O.T.D.) per il periodo dell'incarico arrotondato al mese.

Indennità di alta professionalità

Agli operai di IV livello che svolgono attività con particolari caratteristiche di alta professionalità verrà riconosciuta una indennità mensile pari a € 50,00 lordi da erogare su 14 mensilità.

Infasediprimaapplicazione, l'indennitàverràattribuitaagliOTIdiIVlivello chesvolgonoattivitàdiIstruttore nell'ambito di Corsi di istruzione periodici e programmati per il personale realizzati dall'Arma dei Carabinieri. L'attribuzione della suddetta indennità sarà effettuata, su proposta del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, al termine di una specifica istruttoria svolta dalla Commissione.

È demandata alla stessa Commissione l'eventuale individuazione di altre figure professionali alle quali possa essere riconosciuta la suddetta indennità sulla base dei criteri definiti dal C.C.N.L.

Nota a verbale

La Commissione di cui all'art. 3 è impegnata ad apportare, qualora si riscontrasse la necessità, alla presente regolamentazione le opportune modifiche per adeguare "profili e declaratorie di mestiere", tenendo conto delle sopravvenute esigenze dell'Arma dei Carabinieri e valutando, anche nell'interesse dei lavoratori, le obiettive necessità di inserire profili professionali meglio rispondenti alle effettive mansioni svolte.

Impegno a verbale

La Commissione assume l'impegno di procedere ad una ricognizione generale e alla revisione della classificazione del personale per garantire la congruità degli inquadramenti e l'attualità dei relativi profili professionali.

Il mansionario sarà integrato con l'inserimento di un nuovo profilo di 3° livello "Fabbro e maniscalco specializzato"

Art.39

MANSIONI DI AUTISTA

Al personale che svolge mansioni di autista per la conduzione di automezzi dell'Arma dei Carabinieri – con particolare riferimento a quelli targati CC – deve essere rilasciata l'autorizzazione alla guida dei mezzi di servizio CC quale titolo complementare a quelli previsti dalla normativa vigente, abilitante a tutti gli effetti, alla conduzione dei mezzi.

Art.40

(rif. art. 50 del C.C.N.L.)

LAVORO ECCEDENTE LE 39 ORE

L'art. 50 del C.C.N.L. è recepito con la seguente integrazione:

Le ore di lavoro eccedenti l'ordinaria durata giornaliera non potranno superare la soglia delle 250 annuali (ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 66/2006 e successive modifiche ed integrazioni), fatti salvi, comunque, i limiti consentiti dagli annuali stanziamenti di bilancio.

Per l'orario di lavoro eccedente l'ordinaria durata giornaliera viene riconosciuta al lavoratore una maggiorazione nelle seguenti misure:

- diurno feriale 24 %
- diurno festivo 50 %
- notturno feriale 38 %
- notturno festivo 66 %

Le ore di lavoro giornaliere eccedenti, ferma restando la possibilità per il lavoratore di richiederne il pagamento - con conseguente esclusione del recupero - fino ad un massimo del 30% delle ore maturate nel mese, vengono recuperate con le seguenti modalità:

- per gli O.T.I. i recuperi delle ore eccedenti potranno essere fruiti per il 50% a richiesta del lavoratore entro l'anno solare (intendendosi cioè il periodo di 365 giorni decorrente dalla fine del mese di maturazione delle ore), mentre per il rimanente 50% in base alle esigenze dell'Ufficio presso cui presta servizio il lavoratore, entro e non oltre i tre mesi successivi a quello in cui sono state maturate;
- per gli O.T.D. entro la vigenza del contratto.

Le ore di lavoro eccedenti non recuperate secondo le modalità su indicate andranno perse, salvo il caso in cui non siano state fruiti per esigenze di servizio.

Restano confermate le percentuali di maggiorazione stabilite dall'art. 50 del C.C.N.L.

Nota a verbale

La percentuale delle ore di straordinario ammesse al pagamento, in alternativa al recupero, nel limite massimo del 30% delle ore maturate nel mese di riferimento, è il risultato della concertazione tra Amministrazione e OO.SS. nell'ambito della contrattazione di 2° livello riguardante l'istituto del lavoro straordinario disciplinato agli artt. 9 e 50 del C.C.N.L.

“Il lavoro eseguito oltre i limiti di cui al 1° comma dell’art. 9 è considerato lavoro straordinario.

Il lavoro straordinario può essere richiesto solo in casi eccezionali.

Per lavoro notturno si intende quello compiuto dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello compiuto nei giorni festivi di cui al precedente art. 11.

Le percentuali di maggiorazione per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

- lavoro straordinario diurno	24%
- lavoro festivo diurno	39%
- lavoro festivo straordinario	50%
- lavoro notturno ordinario non compreso in turni periodici	27%
- lavoro notturno ordinario compreso in turni periodici	8%
- lavoro notturno straordinario	38%
- lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici	46%
- lavoro festivo notturno compreso in turni periodici	15%
- lavoro festivo notturno straordinario	66%
- lavoro supplementare	10%

Dette percentuali vanno calcolate su minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale.”

Art. 41 (rif. art. 51 del C.C.N.L.)

PERMESSI STRAORDINARI

**L’art. 51 del C.C.N.L. è recepito con la seguente integrazione:
Il permesso retribuito compete anche al personale con contratto di lavoro a tempo determinato impiegato nell’anno per oltre 180 giornate.**

“Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 53/00 il lavoratore ha diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi in caso di decesso del coniuge o di un parente o affine entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica. Il permesso di cui sopra non è conteggiabile nelle ferie.

L’operaio ha diritto annualmente a permessi retribuiti pari a 1 giorno, per motivi familiari o personali.”

Art. 42
(rif. art. 52 del C.C.N.L.)

RETRIBUZIONE

L'art. 52 del C.C.N.L. è recepito con le seguenti modifiche:

- Ogni riferimento a salario integrativo regionale deve essere inteso come salario integrativo stabilito ai sensi dell'art. 2 del presente Protocollo.
- Al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato continuano ad applicarsi le precedenti normative riguardo al T.F.R. La relativa aliquota rimane inserita nel terzo elemento.
- A decorrere dal 1° gennaio 1996 al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato non si applica il T.F.R. pari al 9,15%. L'aliquota del 9,15% ritorna ad essere inserita nel terzo elemento che risulta così determinato:

• ferie	8,85%
• festività nazionali e infrasettimanali	4,81%
• 13° mensilità	8,85%
• 14° mensilità	8,85%
• trattamento di fine rapporto	9,15%

TOTALE	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> 40,51%
---------------	---

“Gli aumenti dei minimi contrattuali per il rinnovo del C.C.N.L. sono stati determinati operando sui livelli retributivi del II livello operai (parametro 108) e II livello impiegati (parametro 108), riparametrando quindi questi valori sui diversi livelli di inquadramento, secondo la scala parametrica in vigore. L'incremento dei minimi contrattuali del II livello operai e del II livello impiegati è pari a complessivi 100 euro lordi per il periodo di vigenza contrattuale così ripartiti:

- | | |
|--------------------|---------------|
| • 1° dicembre 2021 | euro 50 lordi |
| • 1° marzo 2023 | euro 50 lordi |

1. Operai a tempo indeterminato

La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è costituita pertanto da:

- a) minimo contrattuale nazionale conglobato;
- b) salario integrativo regionale (art.2).

Agli effetti del computo dei vari istituti economici contrattuali la paga giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 26; quella oraria per 169. Gli operai con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono retribuiti con paga mensile per tutta la durata del rapporto con esclusione delle sole giornate non lavorate per assenze volontarie, malattia od infortunio e per le giornate di sospensione per le quali è stato richiesto ed ottenuto dal datore di lavoro l'intervento della cassa integrazione salariale di cui alla legge 8 agosto 1972, n.457 e successive modifiche e integrazioni. Per i particolari trattamenti economici relativi alla malattia ed all'infortunio vale quanto disposto dall'art. 60.

2. Operai a tempo determinato

La retribuzione degli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato è costituita da:

- a) minimo contrattuale nazionale conglobato (v. comma 1 presente articolo);
- b) salario integrativo regionale;
- c) terzo elemento pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (ferie, 13a mensilità, 14a mensilità, festività nazionali ed infrasettimanali di cui al 3° comma dell'art.11, riduzione di orario di lavoro), da applicarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e su quello integrativo.

La percentuale di tale indennità è pari al 31,36%. Detta percentuale viene convenzionalmente scomposta nel modo seguente:

- Ferie	8,85%
- Festività nazionali ed infrasettimanali	4,81%
- Tredicesima mensilità	8,85%
- Quattordicesima mensilità	8,85%

3. Trattamento di fine rapporto

All'operaio a tempo determinato compete il trattamento di fine rappor-

to per l'effettivo lavoro ordinario svolto, pari al 9,15% del minimo contrattuale nazionale conglobato, del salario integrativo regionale nonché per le ore di lavoro non ordinario, svolto a titolo non occasionale. Tale misura deve essere evidenziata nelle buste paga e corrisposta al lavoratore insieme alla retribuzione dell'ultimo periodo di paga. Il T.F.R. non si calcolerà sul 3° elemento e la percentuale del 9,15% tiene conto della mancata suddivisione della retribuzione complessiva annua per 13,5 nonché del diritto alla maturazione di quote di T.F.R. anche per frazione di mese inferiore a 15 giorni.

4. Struttura salariale

Le due voci salariali, minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, dovranno restare disgiunte, secondo lo schema delle tabelle salariali di seguito allegate, mentre il calcolo degli istituti economici contrattuali, quali ad esempio 13a e 14a mensilità, 3° elemento, lavoro straordinario ecc., dovrà essere effettuato su entrambe le voci salariali.”

Art.43 (rif. art. 53 del C.C.N.L.)

INDENNITÀ PER LAVORI DISAGIATI

L'art. 53 del C.C.N.L. è recepito con la seguente integrazione:

- d) raccolta – su alberi in piedi – di semi forestali, per il periodo di effettiva operazione di raccolta;
- e) uso della motosega, limitatamente al periodo di effettivo uso dell'attrezzo.
- f) uso del decespugliatore, limitatamente al periodo di effettivo uso dell'attrezzo;
- g) uso del soffiatore, limitatamente al periodo di effettivo uso dell'attrezzo;
- h) uso del potasiepi, limitatamente al periodo di effettivo uso dell'attrezzo;
- i) uso del martello demolitore, limitatamente al periodo di effettivo uso dell'attrezzo.

j) L'indennità da riconoscere agli addetti di cui ai punti d) ed e) è quella prevista al punto b) del medesimo art. 53 del C.C.N.L., per i punti f) e g) è del 3%, mentre per i punti h) e i) è del 5%, oltre alla fornitura dei necessari mezzi protettivi.

“Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio di seguito elencate competono, in aggiunta alla retribuzione composta da minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale, le seguenti indennità percentuali:

- a) alta montagna: 8% per lavori eseguiti da 1.000 a 1.500 metri; 10% per lavori eseguiti oltre i 1.500 metri;
- b) lavori in acqua: 10% oltre la fornitura dei necessari mezzi protettivi;
- c) zona malarica: 5% per lavori eseguiti nel periodo intercorrente dal 1° giugno al 30 settembre, nelle zone riconosciute malariche a termini delle vigenti disposizioni, nonché la somministrazione del chinino.

Nota a verbale

L'indennità per prestazione di lavoro per spegnimento di incendi è regolata dall'art.57.”

Art.44 (rif. art. 54 del C.C.N.L.)

CENTRI DI RACCOLTA MEZZI DI TRASPORTO RIMBORSO CHILOMETRICO

L'art. 54 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

“L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti.

Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori.

L'individuazione del centro di raccolta deve essere comunque funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda.

Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi.

In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro."

Art.45

(rif. art. 55 del C.C.N.L.)

INDENNITÀ ATTREZZI

L'art. 55 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

"L'azienda è tenuta a fornire gli attrezzi manuali di uso comune. Qualora non vi provveda, al lavoratore compete una indennità di € 0,15 per ogni giornata di lavoro effettivo."

Art.46

(rif. art. 56 del C.C.N.L.)

REPERIBILITÀ

L'art. 56 del C.C.N.L. è recepito con la modifica dell'ultimo comma.

"I datori di lavoro potranno richiedere ai lavoratori dipendenti di essere reperibili per i casi di incendio o di calamità naturale.

In tale caso il lavoratore ha diritto ad una indennità pari al 4,5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale.

*Le modalità e le condizioni della reperibilità sono definite **dalla Commissione di cui all'art. 3**".*

Art.47
(rif. art. 57 del C.C.N.L.)

INDENNITÀ ANTINCENDIO E CALAMITÀ NATURALI

L'art. 57 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

"Per ogni ora di lavoro prestata per lo spegnimento di incendi o per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali i lavoratori hanno diritto ad una retribuzione maggiorata del 25% da calcolarsi sul minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale e cumulabile con altre indennità previste dal C.C.N.L., eventualmente spettanti."

Art.48
(rif. art. 58 del C.C.N.L.)

MENSA

L'art. 58 del C.C.N.L. è recepito con le modifiche e integrazioni in neretto:

"Nei cantieri forestali si dovranno predisporre idonei rifugi ad uso mensa e ricovero.

I suddetti rifugi devono essere locali in cui i lavoratori possono ricoverarsi durante le intemperie e nelle pause per i pasti o per i riposi, devono essere forniti di sedili e di tavoli ed essere ben illuminati, areati e riscaldati nella stagione fredda.

I detti locali devono essere destinati a uso esclusivo del consumo dei pasti, liberi da materiali e attrezzi di lavoro e in condizioni igieniche e ambientali idonee.

Dalla data di rinnovo del presente Protocollo la misura dell'indennità di mancato ricovero uso mensa è fissata in € 5,00 (euro cinque) giornaliera."

Art.49

BUONI PASTO

Le parti convengono che a tutti i dipendenti OTI e OTD verrà ricono-

sciuto un buono pasto giornaliero in misura e con le stesse modalità vigenti per il personale di ruolo.

Le parti convengono che il buono pasto spetta al lavoratore il cui orario di lavoro venga espletato con permanenza in servizio per complessive 8 (otto) ore giornaliere, esclusa la pausa pranzo di almeno 30 minuti.

Resta comunque inteso che il tetto massimo annuo dei buoni pasto usufruibile pro-capite non può superare i 156 (centocinquantasei). Le parti si danno atto che il valore di ciascun buono pasto è di euro 7,00 e seguirà gli adeguamenti che nel tempo saranno riconosciuti al personale di ruolo.

Art.50 (rif. art. 59 del C.C.N.L.)

IMPEDIMENTI AL LAVORO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

L'art. 59 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

"Nell'ipotesi in cui l'operaio a tempo determinato, giunto al posto di lavoro, non possa iniziare il suo lavoro per cause di forza maggiore, al medesimo viene riconosciuto il diritto al pagamento di due ore della retribuzione giornaliera di livello.

Nella stessa ipotesi di cui al precedente comma, qualora la prestazione abbia avuto una durata superiore a due ore e fino a tre ore e mezzo, all'operaio viene riconosciuto il diritto al pagamento del 50% della retribuzione giornaliera di livello; se superiore a tre ore e mezzo e fino a cinque, del 75% della retribuzione di livello; se superiore a cinque dell'intera retribuzione giornaliera di livello.

Per gli operai a tempo indeterminato vale quanto previsto dall'art. 52. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo l'operaio ha diritto all'indennità chilometrica o di percorso."

Art.51
(rif. art. 60 del C.C.N.L.)

ASSICURAZIONI SOCIALI

L'art. 60 del C.C.N.L. è recepito.

"Per le assicurazioni sociali, per l'assicurazione contro gli infortuni, per l'assistenza malattia e assegno per il nucleo familiare trovano applicazione le norme di legge.

Gli operai rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.

Le indennità a carico dell'Istituto assicuratore saranno anticipate a condizione che le stesse non siano soggette a contribuzione e che sia garantito il rimborso attraverso conguaglio da parte dell'Istituto o altro sistema analogo.

Per come previsto dalla normativa vigente, le prestazioni che possono essere anticipate dal datore di lavoro sono: l'assegno per il nucleo familiare, l'indennità di malattia, la cassa integrazione, la donazione del sangue, la donazione del midollo osseo e la maternità."

Art.51 bis
(rif. art. 61 del C.C.N.L.)

INTEGRAZIONI

L'art. 61 del C.C.N.L. è recepito nella seguente forma:

In caso di malattia, ad integrazione del trattamento corrisposto dagli Istituti previdenziali l'Ufficio riconoscerà al lavoratore un'indennità giornaliera integrativa da corrispondersi secondo le seguenti modalità:

- per il 1° giorno di malattia verrà riconosciuto il pagamento del 50% del salario giornaliero contrattuale relativo al profilo professionale di appartenenza;
- per il 2° e 3° giorno verrà riconosciuto il pagamento del 100%;
- dal 4° fino al 20° giorno l'Ufficio provvederà a versare al lavoratore, in aggiunta alla prevista indennità di legge, la somma che

consente il raggiungimento del 100% del trattamento stipendiale spettante e, dal 21° al 180° giorno del 80%.

- In caso di infortunio sul lavoro, ad integrazione del trattamento corrisposto dagli Istituti previdenziali, l'Ufficio riconoscerà al lavoratore un'indennità giornaliera integrativa da corrispondersi secondo le seguenti modalità:
- per i primi quattro giorni di infortunio l'Ufficio provvederà a versare al lavoratore il 100% del trattamento stipendiale giornaliero spettante.

Art.52

INDENNITÀ PER ASSICURAZIONI INTEGRATIVE FACOLTATIVE

Al fine di consentire al lavoratore la partecipazione a forme integrative di trattamenti previdenziali, assistenziali e assicurativi previsti da accordi contrattuali e non, al personale assunto ai sensi delle leggi 205/62 e 124/85 viene riconosciuto un trattamento aggiuntivo pari al 5% del trattamento economico in vigore, costituito dalla paga base, dall'indennità di contingenza e dal salario integrato per gli O.T.D. anche dal 3° elemento.

Nota a verbale

Premesso che il lavoratore ha diritto di aderire a Casse Nazionali, Regionali e Provinciali per assicurazioni integrative con costo a proprio carico, l'ufficio di appartenenza dell'Arma dei Carabinieri, su delega del lavoratore, assolverà alla trattenuta in busta paga e al successivo versamento alle casse suddette secondo le modalità indicate nella delega sottoscritta dal lavoratore.

Art.53

(rif. art. 62 del C.C.N.L.)

CONSERVAZIONE DEL POSTO

L'art. 62 del C.C.N.L. è recepito senza modifiche.

"L'operaio a tempo indeterminato, nel caso di malattia o di infortunio, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni, an-

che per più eventi, nell'arco degli ultimi 12 mesi.

In caso di infortunio sul lavoro la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica.

In caso di malattia professionale riconosciuta dall'INAIL la conservazione del posto all'operaio dovrà essere mantenuta sino a guarigione clinica e, in ogni caso non potrà superare il periodo di 12 mesi dal verificarsi dell'evento.

Il lavoratore può richiedere al datore di lavoro estratto delle giornate di malattia sul periodo previsto dal presente articolo così da permettergli, in casi di esigenza, di presentare per tempo la richiesta di aspettativa non retribuita così come prevista dall'art. 13 del C.C.N.L. Il datore di lavoro darà conto entro 7 giorni alla richiesta del lavoratore.

Laddove la richiesta del lavoratore fosse presentata in modo da non consentire da parte del datore di lavoro una risposta entro la data fissata per la conservazione del posto di lavoro, la richiesta non produrrà alcun effetto sospensivo ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro."

Art. 54

TRASFERIMENTI

Il lavoratore trasferito d'ufficio ha diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per le persone e le masserizie della propria famiglia.

Qualora il lavoratore non accetti il trasferimento, il rapporto di lavoro potrà essere risolto con la corresponsione di tutte le competenze maturate.

Al lavoratore trasferito d'ufficio compete inoltre una indennità straordinaria pari al corrispettivo di 7 giornate di retribuzione.

I compensi di cui al comma primo e terzo non spettano in caso di trasferimento nell'ambito del territorio di competenza dello stesso Ufficio periferico dell'Arma dei Carabinieri.

La Commissione di cui all'art. 3, in caso di conflittualità tra lavoratore e l'Arma dei Carabinieri, esprime parere vincolante sui trasferimenti attivi e passivi da un Ufficio periferico ad altro.

VERBALE DI ACCORDO PER IL PERSONALE ASSUNTO AI SENSI DELLA LEGGE 124/1985

Anticipazione pagamento giornate di malattia, infortunio e/o maternità

Ai lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato in virtù della legge 5 aprile 1985 n.124, a far data dal 1° settembre 2005 in caso di malattia, di infortunio e/o di maternità l'Amministrazione anticipa il pagamento integrale delle giornate non lavorate a partire dal 4° giorno di malattia e dal 5° giorno in caso di infortunio e fino ad un massimo di 20 giornate nel corso di ciascun anno.

Le suddette anticipazioni, previa delega scritta rilasciata dal lavoratore all'Amministrazione, saranno recuperate nelle mensilità di giugno e dicembre.

Per le malattie, infortuni e/o maternità occorsi nel periodo dal 1° dicembre al 31 maggio nelle mensilità di giugno.

Per le malattie, infortuni e/o maternità occorsi nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre nelle mensilità di dicembre.

Nota a verbale: le parti convengono che la suddetta normativa avrà carattere sperimentale e sarà oggetto di verifica nel corso dell'applicazione e comunque entro il 31 dicembre 2006.

Inoltre, l'impegno a verbale di cui all'art. 51 viene modificato togliendo: "e di malattia" in quanto tale impegno è stato raggiunto con il presente articolo.

Roma, lì

Allegato 1

ADEGUAMENTI RETRIBUTIVI DOPO IL RINNOVO DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL C.C.N.L. FORESTALI FIRMATO IL 1° AGOSTO 2024

Nuova tabella delle RETRIBUZIONI ORARIE del PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
 assunto ai sensi delle leggi 12 aprile 1962, n. 205 e 5 aprile 1985, n. 124.

TEMPO DETERMINATO				
PAGA ORARIA CONGLOBATA (Retribuzione lorda comprensiva del 3° elemento 31,36% e tfr 9,15 %)				
AUMENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2023		A DECORRERE DAL 1° MARZO 2023		
LIV.	€		LIV.	€
I	12,11		I	12,50
II	13,15		II	13,57
II BIS	13,62		II BIS	14,06
III	14,11		III	14,56
IV	15,05		IV	15,54

**Nuova tabella delle RETRIBUZIONI MENSILI del PERSONALE
A TEMPO INDETERMINATO**
assunto ai sensi delle leggi 12 aprile 1962, n. 205 e 5 aprile 1985, n. 124

TEMPO INDETERMINATO					
PAGA MENSILE CONGLOBATA (Retribuzione lorda)					
AUMENTI GENNAIO/FEBBRAIO 2023			A DECORRERE DAL 1° MARZO 2023		
LIV.	AUMENTI	€	LIV.	AUMENTI	€
I	42,19	1.456,15	I	43,81	1.504,07
II	45,72	1.581,56	II	47,47	1.633,31
II BIS	46,83	1.638,04	II BIS	48,63	1.691,23
III	48,94	1.696,12	III	50,82	1.751,70
IV	51,98	1.809,82	IV	53,98	1.868,76

Allegato 2 al protocollo aggiuntivo di recepimento del C.C.N.L. del 9 dicembre 2021 per il personale assunto ai sensi della Legge 5 aprile 1985 n° 124

**PROFILI E DECLARATORIE DI MESTIERE
DEL PERSONALE OPERAIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI**

Prescrizioni comuni a tutte le qualifiche

Il personale, a qualsiasi qualifica di mestiere appartenga, osserva tutti gli accorgimenti prescritti per la sicurezza delle lavorazioni alle quali è addetto, utilizza correttamente i presidi antinfortunistici e segnala eventuali carenze ed inosservanze; mantiene, in tale ambito, le prescritte e necessarie condizioni di igiene.

PRIMO LIVELLO

Declaratoria generale:

Sono compresi nella prima qualifica economica (ex comuni) quegli operai che, non essendo in possesso dei requisiti richiesti per gli operai specializzati o qualificati, sono addetti ad operazioni elementari.

A titolo esemplificativo sono tali – nel settore – gli addetti a: zappatura, vangatura, spicconatura per preparazione e sistemazione del terreno, sarchiatura, zappettatura, modeste opere sussidiarie, estirpazione della vegetazione infestante, semina e messa a dimora delle piantine, lavori di manovalanza per semplici opere di presidio (cigliionate, graticciate, cordonate) nonché gli addetti di attività integrative e di supporto indispensabili, con qualifica di mestiere di livello equivalente.

Con decorrenza 1° marzo 2004 per il personale inquadrato con mansioni generiche al 1° livello, detto inquadramento si considera transitorio.

Dopo un anno dalla data di prima assunzione e comunque dopo avere svolto almeno 150 giornate di effettivo lavoro, il lavoratore sarà collocato direttamente al secondo livello, considerando il suddetto periodo, congruo per l'acquisizione della professionalità necessaria.

PROFILI DEL PRIMO LIVELLO

1. Addetto alle lavorazioni agrarie e forestali
2. Addetto alle lavorazioni
3. Addetto alle attrezzature e pulizie

PRIMA QUALIFICA ECONOMICA

N. 1 – Addetto alle lavorazioni agrarie e forestali¹

Declaratoria di mansione

Sulla base di istruzioni elementari e/o quale supporto alle professionalità superiori, esegue nell'area agraria e forestale operazioni semplici e ben definite; riguardanti in particolare la lavorazione dei terreni, le operazioni connesse al governo degli animali, la movimentazione delle macchine e delle apparecchiature in dotazione.

Provvede, a conclusione ed in corso di sospensione del servizio, alla disattivazione delle attrezzature e delle macchine utilizzate nel lavoro, nonché alla protezione, al ricovero, alla conservazione ed al magazzinaggio di materiali e prodotti secondo le particolari e specifiche modalità prescritte.

Provvede al caricamento, trasporto e scaricamento dei materiali ovvero dei prodotti e delle unità di dotazione sia in forma permanente che saltuaria o eccezionale.

Provvede al semplice prelevamento dei prodotti, materiali ed attrezzi presso il magazzino.

Provvede alla sistemazione ed alla pulizia del posto di lavoro o dell'area di impiego della unità operativa della quale fa parte.

In periodi di attesa, anche se derivanti dalla evoluzione metereologica, è addetto a compiti predeterminati inerenti attività assimilabili quali, ad esempio il servizio di sistemazione e riordino dei locali, magazzini e simili.

¹ La qualifica comprende, tra gli altri, i seguenti mestieri:

- bracciante
- bifolco
- stradino (addetto alla manutenzione delle strade di campagna)
- stalliere

N. 2 - Addetto alle lavorazioni¹

Declaratoria di mansione

Provvede – quale addetto ai rispettivi settori di appartenenza – ad operazioni di carattere elementare e/o ripetitive anche mediante l'utilizzo di apparecchiature di uso semplice.

Provvede, inoltre, alla pulizia e alla preparazione di materiali da portare in opera, nell'ambito del proprio livello.

Provvede, a conclusione in corso di sospensione del servizio, alla disattivazione delle attrezzature, acchè siano correttamente ricoverate od eventualmente alimentate sì da garantire l'autonomia energetica, ovvero al trasporto, alla sistemazione, all'immagazzinamento ed alla messa a punto sia di materiali in corso di utilizzazione che da utilizzare e sia di prodotti in corso di lavorazione o finiti.

Provvede al semplice prelevamento dei materiali da utilizzare presso il magazzino.

Provvede alla pulizia dei locali nei quali opera, degli impianti e degli attrezzi; alla attivazione, disattivazione e sorveglianza materiale di impianti ausiliari e generali sia elettrici che termici, che idrici, che idraulici.

In periodi di attesa predeterminati è addetto a compiti, anche essi predeterminati, inerenti attività assimilabili propri di altri profili del medesimo livello.

1 La qualifica comprende, tra gli altri, i seguenti mestieri:

- manovale
- canneggiatore
- facchino
- addetto alle vasche per ritardante antincendi

N. 3 – Addetto alle attrezzature e pulizie¹

Declaratoria di mansione

Provvede al trasporto, imballaggio e sistemazione di mobili e materiali anche pesanti occorrenti al funzionamento degli uffici, nonché alle operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto dei materiali sia imballati che alla rinfusa.

Provvede ai lavori di manovalanza generica, compresi quelli inerenti ai servizi di cucina, bar o di autorimessa; provvede con l'utilizzazione di apparecchiature di uso semplice alla pulizia, al riordino ed alla sistemazione degli ambienti interni ed esterni compresi servizi di pertinenza in uso alla amministrazione e dei materiali in esso contenuti, salvo che per il materiale di cui sono responsabili addetti specificatamente indicati.

È addetto alla manovra di attrezzature e macchine di uso semplice impiegate nei servizi specifici del settore di applicazione (quali carrelli, nastri trasportatori, innaffiatori, lavatrici, essiccatrici e simili) ed alle attrezzature per lavaggio e lubrificazione automezzi.

Provvede alla pulizia dei locali nei quali opera, degli impianti e degli attrezzi nonché alla attivazione, disattivazione e sorveglianza materiale di impianti ausiliari e generali sia elettrici che termici, che idrici, che idraulici.

In periodi di attesa predeterminati è addetto a compiti, anche essi predeterminati, inerenti attività assimilabili, propri di altri profili del medesimo livello.

1 1 La qualifica comprende, tra gli altri, i seguenti mestieri:

- famigliaio
- sguattero
- guardarobiere e riordinatore di casermaggio
- famigliaio di istituti e scuole militari di istruzione

SECONDO LIVELLO

Declaratoria generale:

Sono compresi nella seconda qualifica economica (ex qualificati) quegli operai che in possesso o no di titoli rilasciati da scuole professionali, sono capaci di eseguire a regola d'arte i lavori di minore impegno e responsabilità rispetto a quelli previsti per gli operai in possesso di una specializzazione, ma sempre richiedenti particolari attitudini ed esperienza.

A titolo esemplificativo sono tali – nel settore – i conduttori di macchine agricole e forestali, gli addetti alle utilizzazioni forestali (taglio, allestimento, riceppatura di piante forestali), selezionatori, preparatori e imballatori di piantine forestali; gli addetti agli impianti di irrigazione nei vivai; i muratori qualificati; i conduttori di veicoli anche a trazione animale; nonché gli addetti ad attività integrative e di supporto indispensabili, con qualifica di mestiere di livello equivalente.

PROFILI DI SECONDO LIVELLO

1. Operaio agrario e forestale qualificato
2. Prelevatore e addetto alla verifiche
3. Agente ausiliario di laboratorio
4. Conducente di automezzi
5. Muratore
6. Falegname e carpentiere
7. Pittore e verniciatore
8. Addetto ai servizi di portierato, sorveglianza e custodia
9. Elettricista e/o operatore qualificato per installazione e manutenzione di impianti telefonici e/o citofonici
10. Elettromeccanico e/o aggiustatore meccanico
11. Fabbro e maniscalco
12. Addetto alle macchine ausiliarie – Telefonista – Telescrivente – Operatore radio
13. Operatore per l'alimentazione e la ristorazione
14. Macellaio
15. Addetto alle attrezzature e pulizie
16. Operatore qualificato per attività di divulgazione e di educazione ambientale

SECONDA QUALIFICA ECONOMICA

N. 1 – Operaio agrario e forestale qualificato¹

Declaratoria di mansione

Esegue – sulla base di istruzione tecniche specifiche – tutte le lavorazioni tecniche ricorrenti o di normale difficoltà proprie delle aree agrarie, forestali ed idrobiologiche utilizzando anche macchine complesse di uso semplice, se in possesso, ove richiesto, della prescritta abilitazione.

In relazione all'andamento stagionale e/o a condizioni artificialmente realizzate dalle professionalità superiori, provvede, tra l'altro alla preparazione ed al trattamento del terreno e dei vivai, alla semina o piantagione, alla raccolta e all'eventuale confezione a condizionamento del prodotto.

Esegue autonomamente ovvero partecipa a tutte le operazioni relative al taglio degli alberi, al trattamento e trasporto del legname grezzo utilizzando sia attrezzi manuali che macchine di uso non complesso.

Provvede alla cernita delle sementi impiegate ed alle operazioni di controllo, confezione e sistemazione in locali ed al magazzinaggio in

1 La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- giardiniere
- orticoltore
- irrigatore
- seminatore
- boscaiolo
- segantino
- squadratore
- bergamino o vaccaro
- cavallaro o cavallante
- buttero
- bovaro
- piscicoltore
- pescatore
- mulattiere

condizioni ottimali sia di tali prodotti che dei prodotti chimici nonché dei materiali, delle attrezzature e delle macchine; degli oggetti e degli strumenti in dotazione.

Provvede, sulla base di istruzioni tecniche, alla scelta degli alimenti ed alla preparazione e somministrazione dei pasti agli animali; ne cura il governo e ne assicura le migliori condizioni materiali di stallaggio, pulizia, ricovero e custodia segnalando a chi incaricato ogni segno di malanno o comportamento anomalo.

Utilizza attrezzature e strumenti richiesti dalle lavorazioni che deve eseguire e guida e manovra macchine ed impianti tecnici, anche di sicurezza ed allarme, assicurandone l'efficienza operativa.

Può provvedere alla registrazione ed ai rapporti di servizio prescritti ed alla tenuta dei documenti relativa ai compiti affidatigli.

In periodi di attesa, anche se derivanti dalla evoluzione metereologica è addetto ai compiti predeterminati inerenti ad attività assimilabili a quelle di attività proprie di altri profili del medesimo livello.

Mantiene in ordine il proprio posto di lavoro e si assicura, a conclusione dei turni od in occasione di interruzione, improvvisa o programmata, che i materiali, gli attrezzi e le apparecchiature siano riposti in maniera da garantire l'efficienza e la non pericolosità.

Svolge, previa adeguata formazione, le mansioni di "Addetto antincendio qualificato" come di seguito specificate:

- svolge compiti di vedetta antincendio da postazione fissa o mobile;
- contrasta, con attrezzi manuali (quali ad esempio flabelli, pale, rastrelli...), principi di incendio anche autonomamente rilevati; su indicazione del caposquadra, interviene nello spegnimento di incendi ed effettua interventi sulla vegetazione finalizzati a favorire l'attività di spegnimento;
- collabora direttamente con conducenti di autobotti e di mezzi speciali antincendio per la stesura e il ritiro di manichette e di altri dispositivi di erogazione di acqua ed estinguenti;

- provvede al montaggio/smontaggio di allestimenti antincendio e di attrezzi e dispositivi su macchine operatrici;
- concorre alle operazioni di controllo e bonifica degli incendi, alla sorveglianza durante le ore diurne e notturne di aree già attraversate dal fuoco e di strutture sensibili, riferendo al caposquadra.

N. 2 – Prelevatore e addetto alle verifiche

Declaratoria di mansione

Sulla base di istruzioni specifiche, isolatamente ovvero in gruppo, provvede al prelevamento di campionature sia traendole da prodotti confezionati che sfusi, sia solidi che liquidi che gassosi, ponendo in opera le precauzioni di sondaggio, prelevamento, custodia, conservazione e trasporto relativi a ciascun tipo di prodotti o merce curando, in pari tempo, le prescritte registrazioni e rilasciando, se prescritto, dichiarazione di avvenuto prelevamento, ricevuta della merce e richiedendo le dichiarazioni degli interessati prescritte dalle norme ovvero dalle istruzioni ricevute.

Provvede alla etichettatura dei campioni prelevati ed alla loro indicazione nel verbale del sopralluogo, ispezione e controllo effettuato.

In laboratorio ovvero presso le unità mobili di analisi collabora – nell’ambito della professionalità posseduta – alla registrazione, classificazione ed eventuale codifica dei campioni in rapporto alle analisi previste ovvero suggerite qualora eseguite presso laboratori differenziati.

Nell’attuazione dei sopralluoghi e nella manipolazione dei prodotti osserva scrupolosamente le norme di sicurezza e di igiene e ne segnala eventuali insufficienze proponendo eventuali integrazioni ed ulteriori misure anche di tipo alternativo. Utilizza nelle operazioni di controllo e di ispezione strumenti meccanici, automatici ed elettronici ed apparecchiature di misurazione termoigrometriche oltre che della radioattività.

N. 3 – Agente ausiliario di laboratorio¹

Declaratoria di mansione

Cura l'ordine nel laboratorio tecnico al quale è eventualmente addetto e provvede a controllare funzionalmente gli apparecchi e le attrezzature in dotazione provvedendo, in pari tempo, alla pulizia degli uni e delle altre nonché delle vetrerie segnalandone al responsabile del settore ovvero del laboratorio eventuali guasti o il mancato funzionamento.

Si assicura che i prodotti ed i materiali in uso nel laboratorio siano raccolti e conservati come prescritto dalle istruzioni specifiche, con particolare riferimento ai prodotti che presentino pericoli nella manipolazione ovvero che devono essere spostati ovvero collocati con particolari precauzioni.

Segnala al responsabile del settore operativo eventuali aspetti o stato dei materiali, delle attrezzature, strumenti ed apparecchi che gli faccia intuire una situazione di danno in corso.

Sulla base di istruzioni provvede a copiare ovvero a riportare sui documenti del laboratorio, applicando le eventuali classificazioni in uso, descrizione dei lavori, risultati specifici del trattamento e valutazione finale.

Tiene in ordine la documentazione del laboratorio e gli schedari secondo le disposizioni interne; predispone copie dei risultati di analisi, di trattamenti e interventi sia dattiloscritte che richiamandole su modelli predisposti dal sistema informativo.

¹ La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- qualificato per laboratorio chimico
- qualificato per laboratorio fisico
- qualificato per laboratorio biologico
- qualificato per laboratorio fitopatologico
- qualificato per opificio

Controlla il funzionamento regolare degli apparecchi ausiliari ovvero di riscaldamento, refrigerazione e condizionamento e quello degli impianti di sicurezza, segnalando al responsabile eventuali situazioni di tipo non ordinario ovvero di preallarme.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle apparecchiature direttamente affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro, collaborando alla sistemazione del laboratorio a conclusione delle operazioni.

N. 4 – Conducente di automezzi

Declaratoria di mansione

È addetto alla guida di autoveicoli e motoveicoli per il trasporto di persone e cose.

Cura l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria manutenzione ed esegue le piccole riparazioni del mezzo affidatogli.

Durante i periodi di servizio custodisce il veicolo affidatogli ed i relativi documenti di pertinenza; esegue le prescritte annotazioni sul libretto di bordo.

Segnala al coordinatore di rimessa gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidatogli.

È addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo servizio, senza pregiudizio delle proprie mansioni, ad attività (quali servizi di anticamera e simili) di altri profili professionali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro del settore di applicazione.

N. 5 – Muratore

Declaratoria di mansione

Esegue opere murarie di tipo semplice per riparare, mantenere, modificare, costruire, rifinire; prepara e mette in opera i materiali comunemente impiegati nell'edilizia, sia sulla base di istruzioni specifiche che di disegni semplici ovvero di schizzi predisposti autonomamente.

Mette in opera telai, infissi, pavimenti, rivestimenti, soglie e davanzali e predispose – sulla base di istruzioni specifiche ed anche col contemporaneo intervento di superiori o pari professionalità – alloggiamenti e canalizzazioni per la sistemazione di impianti e servizi a supporto o tecnici igienici, idraulici, elettrici, termici ed altri specifici del settore di applicazione.

Prepara ed utilizza, anche con macchine di uso semplice, i materiali richiesti dal tipo di lavoro assegnatogli e, sulla base eventuale di specifiche istruzioni, costruisce ponteggi e supporti semplici necessari all'esecuzione del lavoro.

Provvede alla conclusione del turno di lavoro – nei modi prescritti – alla protezione più idonea delle parti di lavoro eseguite, nonché dei materiali predisposti.

Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai prelevamenti, alle consegne e all'utilizzazione dei materiali ed a quelle relative al lavoro eseguito.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 6 – Falegname e carpentiere¹

Declaratoria di mansione

Esegue lavorazioni del legno di tipo ricorrente o comune ovvero in attuazione di istruzioni specifiche e/o di disegni semplici ovvero predisposti dallo stesso operatore, riguardanti:

- a) la costruzione, lo smontaggio, l'adattamento, la riparazione, il rimontaggio di singoli elementi e/o di manufatti in tutto o in parte in legno, materiale legnoso e simili, eseguendo tutte le operazioni connesse di pulizia, raschiamento e simili;
- b) la realizzazione di progetti e modelli semplici in legno e/o materiali simili per ulteriori lavorazioni specializzate, su disegni e/o grafici e/o istruzioni specifiche;
- c) la finitura e/o il completamento e/o il ripristino e/o il piccolo restauro di oggetti, parti e assiemi mediante lucidatura, pittura, applicazione e di vetri e di serramenti, sistemazione di serrande, coibentazione e simili;
- d) la scelta e la preparazione del tipo di legno e/o materiale legnoso e/o simili e di quelli necessari per la esecuzione dei lavori assegnatogli personalmente.

Utilizza attrezzi, strumenti ed apparecchiature anche complesse, ma di uso semplice.

Esegue gli interventi – singolarmente o in collaborazione – nell'interno

¹ La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- falegname generico
- falegname di azienda
- falegname serramentista
- falegname mobiliere
- carpentiere in legno
- carpentiere edile
- carpentiere di manutenzione (corrispondenti a quelle della superiore specializzazione)

dei laboratori ovvero direttamente all'interno dei locali dove si trovano o sono collocati materiali e manufatti, ovvero su mezzi fissi o comunque mobili.

Collabora con professionalità superiori quando si tratti di lavorazioni ovvero di controlli generali non ricorrenti per il proprio settore di specializzazione.

Provvede – alla conclusione del turno di lavoro – nei modi prescritti, alla disattivazione degli impianti affidatigli ed alla sistemazione più idonea degli assiemi e/o parti oggetto dell'intervento, nonché dei materiali predisposti o da utilizzare, anche mediante la collocazione in particolari locali, magazzini, ripostigli o scaffali garantendo condizioni di sicurezza, di stanziamento e di buona conservazione.

Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai prelevamenti, alle consegne e all'utilizzazione dei materiali ed altresì, a quelle relative al lavoro eseguito.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 7 - Pittore e verniciatore¹

Declaratoria di mansione

Provvede – nell’ambito di istruzioni tecniche specifiche e/o di tracciati, disegni, fotografie e simili – alla pulizia, preparazione e trattamento finito di verniciatura, tinteggiatura e coloritura di oggetti, infissi, strutture e manufatti di qualsiasi materiale mediante l’impiego di prodotti che non presentino particolare difficoltà di preparazione ed applicazione, nonché l’applicazione di collanti, mastici e simili.

Provvede a ritocchi ed a finitura non di fino ed all’applicazione di carte da parati e/o di rivestimenti di uso corrente eseguendo operazioni preliminari quali preparazione, stuccatura, applicazione di pittura di fondo e simili e conseguenti alla posa in opera del materiale quali bordatura, zoccolatura e simili.

Prepara ed innalza eventuali strutture di supporto necessarie alla esecuzione degli interventi assegnatigli.

Utilizza attrezzi, strumenti ed apparecchiature anche complesse di uso semplice.

Provvede alla conclusione del turno di lavoro, nei modi prescritti, alla sistemazione più idonea dei materiali predisposti e/o da utilizzare, anche mediante la collocazione in particolari locali, magazzini, ripostigli, garantendo condizioni di sicurezza, di stazionamento e di buona conservazione.

Provvede alle registrazioni, se previste, relative ai prelevamenti alle consegne e all’utilizzazione dei materiali ed altresì a quelle relative al lavoro eseguito.

1 La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- pittore decoratore
- verniciatore
- coloritore generico

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 8 – Addetto ai servizi di portierato sorveglianza e custodia

Declaratoria di mansione

Provvede alla vigilanza diurna e notturna all'interno ed all'esterno dei locali, del complesso edilizio e delle relative pertinenze in uso all'amministrazione.

Vigila sui beni e impianti dell'Amministrazione e su quelli in custodia alla medesima assicurandosi della loro integrità, consistenza e stato di protezione, sulla base di norme e/o di precise disposizioni.

È addetto alla sorveglianza e alla custodia degli accessi sia diurni che notturni secondo dei turni predisposti.

Esplora le proprie mansioni sia direttamente che mediante apparecchiature di comando e/o di controllo visivo.

Regola l'accesso del pubblico e dei mezzi meccanici nel complesso edilizio e/o nei locali dell'Amministrazione secondo i regolamenti e/o ordini predisposti di servizio.

Provvede alla accettazione della corrispondenza e/o dei materiali secondo le disposizioni in atto, assumendone, se previsto, le responsabilità della custodia e/o dello smistamento.

Azienda e verifica gli impianti di sicurezza e controlla la corrispondenza di stato degli impianti elettrici, idrici, termici, avvisatori d'incendio e sussidiari, segnalando, a chi previsto dalle istruzioni, eventuali guasti, incidenti e situazioni non ordinarie, collegandosi direttamente, in caso di emergenza e/o necessità, con le autorità pubbliche preposte agli interventi. Custodisce il libretto di servizio e dei rapporti curando le prescritte registrazioni e l'inoltro del rapporto di fine turno.

Custodisce, con obbligo di reperibilità, e consegna a chi subentra nel turno di servizio ovvero al responsabile indicato dalle istruzioni, le chiavi dei locali, impianti e simili e dei marcatempo e la eventuale

documentazione relativa al settore.

Lascia il posto di lavoro a chi subentra nel servizio.

Qualora usufruisca dell'alloggio di servizio provvede all'apertura e chiusura degli ingressi anche nelle ore notturne; partecipa regolarmente ad uno dei turni giornalieri di portierato.

Svolge il servizio di vigilanza anche utilizzando apparecchi ricetrasmittenti, ricerca persone e simili.

Nei casi prescritti da leggi e regolamenti e se in possesso dei prescritti requisiti e qualifiche, svolge il proprio servizio con porto di arma.

N. 9 – Elettricista e/o operatore qualificato per installazione e manutenzione impianti telefonici e/o citofonici

Declaratoria di mansione

Individua ed effettua – sulla base di istruzioni particolari, prescrizioni tecniche usuali e grafici semplici – le operazioni di revisione, riparazione, controllo e riassetto necessario ad eliminare anomalie e guasti di funzionamento di tipo ordinario o ricorrente verificatisi in impianti, gruppi di media complessità, attrezzature autonome elettriche, telefoniche e citofoniche.

Provvede alla riparazione ed al rifacimento di linee e sistemi elettrici, telefonici e citofonici, con autonomia esecutiva ovvero sotto la direzione e/o il coordinamento di professionalità superiori quando si tratti di reti articolate e dotate di sistemi non usuali di distribuzione, controllo e sicurezza.

Utilizza nel corso delle operazioni da eseguire attrezzature e strumentazioni anche complesse ma di uso e lettura semplice ed assicura, se abilitato, il controllo ed il servizio di guardia delle stazioni e cabine elettriche, e/o di centrali telefoniche, intervenendo sugli apparecchi di misura, manovra, regolazione e produzione secondo procedure codificate.

Allestisce e/o costruisce parti di componenti elettriche, e/o telefoniche, e/o citofoniche, di natura non complessa e comunque di tipo corrente.

Collabora con le professionalità superiori negli interventi di natura complessa.

Collabora con le professionalità superiori a tutte le operazioni connesse ad interventi di natura non usuale o che siano specifiche delle professionalità di maggior livello.

Verifica mediante prove funzionali semplici i risultati degli interventi effettuati.

Provvede alle prescritte registrazioni sia relativamente al lavoro effettuato che al materiale impiegato.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 10 – Elettromeccanico e/o aggiustatore meccanico

Declaratoria di mansione

Esegue, sulla base di istruzioni specifiche ovvero di disegni tecnici, interventi di installazione, di aggiustaggio, di riparazione, di manutenzione di tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine elettriche sia statiche che rotanti e su impianti elettrici.

Esegue riparazioni di parti, impianti, assiemi e macchine di qualsiasi tipo ovvero costruisce pezzi o monta ed aggiusta congegni, apparecchiature ed assiemi – nell’ambito di istruzioni particolari – ovvero applicando procedure predeterminate per le operazioni di aggiustaggio proprie del settore al quale è addetto.

Effettua, con autonomia esecutiva, riparazioni di guasti di carattere ricorrente, su parti e assiemi di serie; ed attua la costruzione di pezzi, lo smontaggio, il rimontaggio, il riassettaggio e simili – anche in concorso con altre professionalità – quando si tratti di assiemi e di parti complesse per dimensioni e/o articolazioni.

Predisporre, anche con l’uso di macchine complesse di uso semplice ovvero di attrezzi, lo smontaggio ed il rimontaggio di collegamenti e parti meccaniche ed elettromeccaniche, rilevandone guasti, difetti, alterazioni e deformazioni di tipo normale e/o ricorrente e provvedendo, autonomamente, agli interventi ed alla scelta dei materiali più appropriati.

Seleziona i materiali e le parti sia meccaniche che elettriche sulla base di criteri di re impiegabilità che tengano conto degli interventi eventuali o necessari da effettuarsi per il loro reimpiego, redigendo, se prescritto, apposito rapporto tecnico su modulo predisposto, anche articolato.

Effettua le registrazioni – se prescritte – relative alle lavorazioni eseguite e/o ai materiali prelevati ovvero impiegati.

Si assicura che le macchine, attrezzature ed impianti nei quali opera siano attivati e disattivati con le procedure e nei tempi prescritti.

Cura l'efficienza funzionale, la pulitura e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 11 – Fabbro e maniscalco

Declaratoria di mansione

Conferisce ad una massa di metallo riscaldato a temperatura adatta una forma determinata mediante macchina fucinatrice ovvero utilizzando, oltre all'incudine, attrezzi per afferrare il pezzo da lavorare, per tagliarlo o per batterlo:

- scalda alla temperatura adatta la barra da lavorare;
- sistema sulla macchina le matrici adatte per effettuare le operazioni di fucinatura;
- aziona, mediante dispositivo, la macchina;
- pone il pezzo da lavorare sulla slitta della macchina;
- controlla l'andamento della lavorazione;
- manovra la macchina per ottenere la ricarica della testa ed il taglio della barra;
- provvede alla tracciatura mediante appositi strumenti e secondo le indicazioni di disegni o di istruzioni ricevute;
- riscalda nella fucina il pezzo da lavorare;
- pone il pezzo sull'incudine e lo foggia martellandolo, punzonandolo o tagliandolo;
- salda per pressione parti diverse di metallo portandole a temperatura prossima a quella di fusione e lavorandole con l'ausilio del martello o di maglio;
- Può temperare il pezzo lavorato servendosi della fucina o del cannello ossiacetelico.
- Può effettuare la lavorazione artistica del ferro battuto.
- Ferra i cavalli, fissando agli zoccoli appositi ferri:
- Scarnisce con utensile (ugnarolo) l'estremità inferiore degli zoccoli onde adattarla ai ferri;
- Ricava da spezzoni di materiale ferroso i ferri mediante lavorazione di forgiatura;
- Applica i ferri agli zoccoli e li fissa per mezzo di chiodatura.
- Si assicura dell'efficienza delle apparecchiature affidategli e cura la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli strumenti di lavoro; mantiene in ordine il posto di lavoro e provvede direttamente, a conclusione

o in corso di sospensione del servizio, che strutture ed attrezzature non costituiscano pericolo, che siano ancorate, individuate o ricoverate ed eventualmente alimentate si da garantire l'autonomia energetica.

Collabora con altre professionalità alla messa a punto di nuove procedure.

Effettua le prescritte registrazioni e annotazioni.

N. 12 – Addetto alle macchine ausiliarie¹ – Telefonista – Telescriventista – Operatore radio

Declaratoria di mansione

Effettua le operazioni necessarie (scarbonatura, taglio, impaginazione, riduzione, imbustatura, affrancatura, smistamento copie, ecc.); cura l'efficienza delle macchine affidategli.

Seleziona e prepara gli elaborati per le varie operazioni ausiliarie.

Opera con responsabilità diretta sulle macchine ausiliarie.

Registra i tempi di utilizzazione delle macchine per ogni procedura.

Rileva e segnala tempestivamente anomalie e guasti di funzionamento.

Mantiene l'ordine e l'efficienza dei locali adibiti alle operazioni ausiliarie.

Addetto ad un centro radio, se abilitato, ovvero ad un posto telex su rete locale, ovvero internazionale se abilitato, utilizza i prefissi, i codici e le modalità di trasmissione e ricevimento prescritte.

Seleziona, registra e smista messaggi in arrivo e in partenza. È addetto all'uso di macchine cifranti se fornito di nulla osta di segretezza ovvero di altra particolare abilitazione prescritta per specifici settori dell'Amministrazione.

Cura la tenuta degli elenchi degli utenti che aggiorna ed eventualmente rettifica.

1 La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere(*):

- addetto alle fotocopiatrici
- addetto alle macchine per ciclostili
- addetto al centralino telefonico
- addetto all'archivio
- addetto al protocollo

(*) La qualificazione di mestiere è stata eliminata dalla Commissione ex art. 3 in data 28 luglio 2020

N. 13 – Operatore per l'alimentazione e la ristorazione¹

Declamazione di mansione

Sulla base delle norme vigenti relative al trattamento dei prodotti alimentari e di istruzioni specifiche, provvede a tutte le operazioni per il prelevamento delle materie prime ed alla successiva selezione o preparazione e trattamento prescritto per ciascun alimento, alla cottura, alle forme, con le modalità e caratteristiche prescritte e/o usuali, alla pezzatura e confezione, all'essicazione od altri sistemi di conservazione, nonché alla conservazione e stivaggio di pane, pasta e prodotti similari, di carne alimentare di vario tipo.

Provvede oltre al trattamento dei cibi da somministrarsi cotti e/o riscaldati, anche alla preparazione di cibi da consumarsi crudi ovvero senza ulteriore trattamento all'atto della consumazione, procedendo anche alla sezionatura, pesatura, grammatura e dosaggio in genere dei prodotti alimentari trattati, ovvero da distribuire.

Individua e corregge eventuali difetti del prodotto e del confezionamento durante il trattamento provvedendo a controllare la qualità del prodotto finito e scartando autonomamente materiale non idoneo alla somministrazione.

Sulla base di istruzioni ricevute svolge le operazioni inerenti i servizi di ristorazione provvedendo alla preparazione, apparecchiatura e sparecchiatura delle tavole; presta servizio di caffetteria al bar o di somministrazione di cibi e bevande, provvede al riordino dei tavoli e delle attrezzature di pertinenza.

Svolge il servizio di tavola sia autonomamente che sotto la direzione delle professionalità superiori.

Presta la propria opera nei servizi di self-service.

¹ La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- cuoco e aiuto cuoco
- cameriere

Impiega, per l'esecuzione dei lavori affidatigli procedimenti manuali e macchine utensili di tipo differenziato che manutiene e delle quali controlla l'ordinaria manutenzione unitamente alla disponibilità dei relativi attrezzi.

Provvede alle registrazioni e relazioni secondo le modalità prescritte.

Ripone il materiale di sala come prescritto e si assicura che nessun danno possa derivare a cose e persone dal modo con il quale detto materiale è stato conservato.

Si assicura, al momento di iniziare il servizio, che i cibi e le bevande siano in buone condizioni di conservazione e di verifica della scadenza.

Controlla che i locali nei quali deve svolgere il servizio siano puliti e procede personalmente alla spolveratura e lucidatura, ove necessario, delle vetrerie e posaterie da usare.

Si attiene nel corso del servizio alla più strette regole di igiene per quanto riguarda lo stato dei cibi e si assicura che il vasellame, la vetreria e la posateria siano perfettamente puliti.

N. 14 – Macellaio

Declaratoria di mansione

Sulla base delle norme vigenti relative al trattamento dei prodotti alimentari e di istruzioni specifiche, provvede alle operazioni di prelievo ovvero di sistemazione delle carni nei frigoriferi ovvero nelle celle frigorifere ovvero sugli impianti mobili per l'impiego.

Provvede, sulla base delle istruzioni e tenendo conto del tipo di trattamento al quale devono essere sottoposte, ad abbattere, scuoiare e sezionare gli animali destinati all'alimentazione ovvero la scelta di singole parti destinate a specifici tipi di cottura.

Si assicura che le condizioni di temperatura e di umidità delle celle siano quelle prescritte per la frollatura delle carni e provvede, secondo la organizzazione del ciclo di trattamento, al trasferimento della carne trattata nelle celle di conservazione.

Provvede, in collaborazione con altre professionalità, al trattamento dei cibi da somministrarsi cotti e/o riscaldati, al loro approntamento nonché alla sterilizzazione ed inscatolatura; provvede, altresì, alla sezionatura, pesatura, grammatura e dosaggio in genere delle carni trattate anche ai fini della distribuzione.

Individua e corregge eventuali difetti del prodotto e del confezionamento durante il trattamento, provvedendo a controllarne la qualità e scartando autonomamente materiale non idoneo alla somministrazione.

Impiega, per la esecuzione dei lavori affidatigli, procedimenti manuali e meccanici.

Provvede alle registrazioni e relazioni secondo le modalità prescritte.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia, l'igiene e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e delle macchine in dotazione, tiene in ordine il posto di lavoro.

N. 15 – Addetto alle attrezzature e pulizie

Declaratoria di mansione

Considerato quanto chiarito dalla nota a verbale di cui all'art. 8 del presente protocollo, i lavoratori che dopo un anno dalla data di prima assunzione e comunque dopo almeno 150 (centocinquanta) giorni di effettivo lavoro, saranno inquadrati al secondo livello (qualificato), oltre alle mansioni previste dal nuovo inquadramento, potranno continuare a svolgere senza limiti di tempo le mansioni del primo livello (comune) così come di seguito esplicitate:

Provvede al trasporto, imballaggio e sistemazione di mobili e materiali anche pesanti occorrenti al funzionamento degli uffici, nonché alle operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto dei materiali sia imballati che alla rinfusa.

Provvede ai lavori di manovalanza generica, compresi quelli inerenti ai servizi di cucina, bar o di autorimessa; provvede con l'utilizzazione di apparecchiature di uso semplice alla pulizia, al riordino ed alla sistemazione degli ambienti interni ed esterni compresi servizi di pertinenza in uso alla amministrazione e dei materiali in esso contenuti, salvo che per il materiale di cui sono responsabili addetti specificatamente indicati.

È addetto alla manovra di attrezzature e macchine di uso semplice impiegate nei servizi specifici del settore di applicazione (quali carrelli, nastri trasportatori, inaffiatori, lavatrici, essiccatrici e simili) ed alle attrezzature per lavaggio e lubrificazione automezzi.

Provvede alla pulizia dei locali nei quali opera, degli impianti e degli attrezzi nonché alla attivazione, disattivazione e sorveglianza materiale di impianti ausiliari e generali sia elettrici che termici, che idrici, che idraulici.

In periodi di attesa predeterminati è addetto a compiti, anche essi predeterminati, inerenti attività assimilabili, propri di altri profili del medesimo livello.

N. 16 - Operatore qualificato per attività di divulgazione e di educazione ambientale

Declaratoria di mansione

Collabora allo svolgimento di attività divulgative ed educative con competenza professionale acquisita per pratica.

Collabora allo svolgimento delle attività di visita guidata di visitatori, escursionisti, comitive e gruppi di studio relativamente al settore cui è addetto.

Prepara e distribuisce il materiale divulgativo in dotazione e quanto necessario per il ricevimento del pubblico e provvede alla manutenzione ed al funzionamento delle strutture ricettive e dei percorsi di visita interni ed esterni.

Si assicura che il materiale e le attrezzature da usare per il lavoro funzionino regolarmente segnalandone malfunzionamenti o problematiche alla struttura.

SECONDO LIVELLO SUPER

Declaratoria generale

Sono compresi nella seconda qualifica economica super quei lavoratori che, già inquadrati nel secondo livello, (qualificato ex C.C.N.L.) svolgono plurime mansioni riconducibili allo stesso livello.

TERZO LIVELLO

Declaratoria generale

Sono compresi nella terza qualifica economica (ex specializzati) quegli operai che, in possesso o no di titoli rilasciati da scuole professionali, hanno acquisito capacità ed esperienze tali che consentono l'esecuzione a regola d'arte dei lavori inerenti la specializzazione conseguita.

A titolo esemplificativo sono tali – nel settore – gli addetti alla conduzione di mezzi pesanti e di semoventi in genere, gli innestatori, i potatori, gli slupatori, i preparatori di miscele antiparassitarie, diserbanti e fitopatologiche, gli irroratori di prodotti antiparassitari, diserbanti e fitopatologici, i vivaisti specializzati, i raccoglitori e i cernitori di semi forestali, i muratori specializzati, i minatori; nonché gli addetti ad attività integrative e di supporto indispensabili, con qualifica di mestiere di livello equivalente.

PROFILI DI TERZO LIVELLO

1. Operaio agrario e forestale specializzato
2. Operatore per mezzi speciali
3. Muratore specializzato
4. Falegname e carpentiere specializzato
5. Autista meccanico specializzato
6. Idraulico specializzato
7. Conducente di mezzi pesanti e speciali
8. Eletttricista specializzato e/o operatore specializzato per installazione e manutenzione impianti telefonici e/o citofonici
9. Elettromeccanico e/o aggiustatore meccanico specializzato
10. Tipografo compositore
11. Marinaio e pescatore
12. Conducente specializzato di automezzi
13. Pittore verniciatore specializzato
14. Addetto specializzato ai servizi di portierato - sorveglianza e custodia
15. Addetto specializzato alle macchine ausiliarie - Telefonista - Telescrivente - Operatore radio
16. Pescatore specializzato
17. Operatore specializzato per attività di divulgazione e di educazione ambientale

TERZA QUALIFICA ECONOMICA

N. 1 – Operaio agrario e forestale specializzato¹

Sulla base di istruzioni tecniche, di schizzi, planimetrie, carte topografiche e fotografie nonché sulla base di diagrammi, tavole merceologiche e di procedimenti tecnici consolidati, esegue personalmente lavori ricorrenti e non anche per finalità sperimentali propri delle aree agrarie forestali e idrobiologiche, nell'accezione più ampia del termine, sia nell'ambito di aziende, istituti, laboratori, stazioni sperimentali, reparti e distaccamenti e sia in giardini, orti botanici, campi predisposti per la sperimentazione, serre ed altre strutture tecniche nonché sul territorio.

Interviene direttamente nel settore di specializzazione, in qualsiasi fase di lavoro.

Provvede direttamente alle operazioni di ricevimento, controllo, scarico, immagazzinamento, conservazione, prelievo, consegna e spedizione di materiali, attrezzature, strumenti e macchinari in uso nel settore operativo di applicazione ovvero collabora con professionalità superiori allo svolgimento delle predette operazioni.

1 La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- addetto ad orti botanici
- addetto alla preparazione di piante officinali
- vivaista
- addetto agli impianti idrovori
- addetto a stazioni di monta
- addestratore di cavalli (domatore)
- allevatore di volatili e di ungulati
- massaro
- potatore
- innestatore
- segantino brentista
- selezionatore e preparatore di sementi e piantine forestali
- casaro
- apicoltore
- piscicoltore specializzato
- motoseghista
- raccoglitore di semi forestali

Provvede alle prescritte registrazioni e alla redazione di rapporti tecnici su schemi predeterminati per la parte relativa alle attività conferite dalle professionalità superiori.

Svolge anche attività specialistica di supporto al funzionamento dell'unità alla quale è addetto quale quella di preparazione degli alimenti, di organizzazione e gestione di mense e di posti di assistenza infermieristica o di pronto soccorso nonché di attività connesse ai trasporti leggeri e pesanti, all'impiego di apparecchiature e macchine complesse, in rapporto alle specifiche abilitazioni possedute.

In periodi di attesa, anche se derivanti dall'evoluzione meteorologica, è addetto a compiti predeterminati inerenti attività assimilabili per preparazione ed esperienza professionale a quelle di attività proprie di altri profili della medesima qualifica.

Mantiene in ordine il proprio posto di lavoro. In occasione di interruzioni del lavoro, provvede a sistemare materiali, attrezzi ed apparecchiature in maniera da garantirne l'efficienza, la non pericolosità e la sicurezza.

Svolge, previa adeguata formazione, le mansioni di "Addetto antincendio specializzato" come di seguito specificate:

- valuta, in raccordo con professionalità superiori, l'opportunità di effettuare interventi sulla vegetazione, da eseguire con attrezzi manuali anche avvalendosi delle professionalità inferiori o eseguendoli direttamente anche con attrezzi meccanici (motoseghe, decespugliatori) utili alle finalità di intervento;
- conduce, se in possesso dei requisiti necessari, mezzi speciali quali autobotti, trattori, escavatori;
- aziona direttamente attrezzature complesse, motopompe, gruppi elettrogeni, motoseghe ed effettua le relative manutenzioni;
- collabora con professionalità superiori alla registrazione dei dati dell'intervento;
- verifica, se caposquadra incaricato ai sensi del Protocollo aggiuntivo, che i componenti della squadra indossino i DPI e che siano rispettate le condizioni di sicurezza durante l'intervento;
- concorre alle operazioni di controllo e bonifica degli incendi, alla sorveglianza durante le ore diurne e notturne di aree già attraversate dal fuoco e di strutture sensibili.

N. 2 – Operatore per mezzi speciali¹

Declaratoria di mansione

Svolge le mansioni di condurre e di far funzionare le macchine affidategli.

Predisporre le macchine a cui è addetto secondo la necessità delle operazioni da eseguire, effettuando le prove previste prima di iniziare l'attività.

Cura la manutenzione, la conservazione e la gestione dei supporti tecnici in dotazione.

Applica le norme operative relative alle macchine atte ad eliminare soste che non richiedono necessariamente l'intervento del tecnico della casa costruttrice.

È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

1 La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- gruista gru a braccio girevole
- gruista gru a torre
- teleferista
- addetto alle macchine, attrezzature e impianti per la estrazione, la selezione e la conservazione di sementi forestali
- addetto alle macchine pneumatiche

N. 3 – Muratore specializzato

Declaratoria di mansione

Esegue – autonomamente ovvero in collaborazione con professionalità pari e/o inferiori, sia sulla base di istruzioni che di disegni ed altra documentazione – lavori di costruzione, rifinitura, riparazione, modifica ed abbattimento di manufatti edilizi.

Appronta ed utilizza i materiali richiesti dal tipo di costruzione che deve eseguire e predisporre personalmente, ovvero in collaborazione con altre professionalità, le strutture di supporto di grande complessità nonché apparecchiature necessarie per il rifornimento e la posa in opera dei materiali e per l'avanzamento dei lavori.

Esegue opere in muratura, costruzioni di pilastri, colonne, archi in rottura, arcate e volte di qualsiasi tipo, cornici, intonacature, piastrellature e finiture adoperando tutti i materiali, le tecnologie ed i procedimenti usuali e non dell'edilizia.

Provvede al montaggio dei prefabbricati, di scale ed all'esecuzione di opere di supporto per impianti ausiliari e/o tecnici quali le sistemazioni per l'alloggiamento di cavi, scarichi, sifoni, quadri di controllo, di distribuzione e simili e di ogni altra opera di edilizia speciale e di maggiore complessità.

Esegue opere di fondazione, con qualsiasi sistema e materiale prescritto ed esegue opere di coibentazione, impermeabilizzazione e simili per la migliore conservazione ed utilizzazione dei manufatti.

Posa in opera pavimenti, rivestimenti, davanzali, stipiti e materiale ornamentale.

Interviene in qualsiasi fase del ciclo lavorativo.

Provvede – predisponendo i mezzi, gli strumenti e gli apparecchi necessari, se richiesti dal tipo dell'operazione da eseguire – alla esecuzione delle

prove funzionali e dei controlli necessari avvalendosi eventualmente del supporto di professionalità inferiori e collabora a controlli e/o prove funzionali articolate con professionalità superiori e/o pari.

Utilizza attrezzi, strumenti, apparecchiature e macchinari complessi e/o di particolari dimensioni, dei quali cura l'efficienza funzionale e l'ordinaria manutenzione segnalando al responsabile e/o a chi indicato da istruzioni particolari, inconvenienti, guasti e disfunzioni.

Provvede alle registrazioni previste ed alla compilazione dei prescritti rapporti su moduli predisposti.

Cura, sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni, l'addestramento pratico di professionalità inferiori.

Collabora con le professionalità superiori alla sistematizzazione di nuove procedure lavorative.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 4 – Falegname e carpentiere specializzato¹

Declaratoria di mansione

Individua ed esegue personalmente – con autonomia esecutiva e/o sulla base di disegni e/o grafici – gli interventi necessari ad eseguire operazioni di falegnameria.

Provvede alla realizzazione, riparazione e finitura di elementi, oggetti, parti e assiemi manufatti in tutto od in parte in legno, in materiale legnoso ovvero in materiale succedaneo impiegabile come ed in luogo del legno e simili; realizza altresì la costruzione, lo smontaggio ed il rimontaggio, il ripristino, la revisione, la finitura, la lucidatura e simili, il piccolo restauro e l'intarsio di oggetti, mobili, parti, assiemi e strutture.

Seleziona i tipi di legno (o di altro analogo materiale da applicare) idonei all'intervento da realizzare e prepara – personalmente e/o con il concorso di professionalità inferiori – i singoli elementi e/o le parti procede al montaggio, collegamento e finitura anche con l'applicazione di serramenti, vetri e vetrate e di sistemi articolati di chiusura di tipo non usuale e/o di particolare dimensione e/o complessità nonché alla esecuzione di trattamenti speciali quali la coibentazione e simili delle superfici ed al riporto in pristino di applicazioni sul legno e nel legno e simili.

Interviene in qualsiasi fase del ciclo lavorativo.

Esegue – sulla base di disegni, anche redatti parzialmente e di istruzioni particolari – la costruzione e/o lo smontaggio di strutture, supporti, parti e assiemi complessi necessari per la esecuzione di opere edilizie e simili.

1 La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- falegname generico
- falegname di azienda
- falegname serramentista
- falegname mobiliere
- carpentiere in legno
- carpentiere edile
- carpentiere di manutenzione

Provvede predisponendo i mezzi, gli strumenti e gli apparecchi necessari se richiesti dal tipo di operazione e/o di lavoro eseguito, alla esecuzione delle prove funzionali e dei controlli eventualmente necessari richiesti e/o prescritti, avvalendosi eventualmente del supporto di professionalità inferiori e collabora con professionalità superiori e/o pari a controlli e/o prove funzionali articolate.

Utilizza, per le lavorazioni specifiche e/o proprie della professionalità posseduta, attrezzi, strumenti, apparecchiature e macchinari complessi e/o di particolari dimensioni, dei quali cura l'efficienza funzionale e l'ordinaria manutenzione segnalando al responsabile e/o chi indicato da istruzioni particolari, inconvenienti, guasti e disfunzioni.

Si assicura, a conclusione del turno di lavoro ovvero in occasione di sospensione degli interventi, che tutti i materiali, gli attrezzi ed i macchinari usati e portati sul posto siano sistemati in condizioni di sicurezza e che il proprio posto di lavoro nonché quelli degli addetti alla squadra od unità alla quale è eventualmente preposto siano lasciati e mantenuti in ordine e che il materiale deperibile sia posto in buone condizioni di conservazione.

Provvede alle registrazioni previste ed alla compilazione dei prescritti rapporti su moduli predisposti.

Istruisce le professionalità inferiori sia durante le fasi del ciclo di lavoro che in corsi di qualificazione.

Collabora con le professionalità superiori alla sistematizzazione di nuove procedure lavorative.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione o delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 5 – Autista meccanico specializzato

Declaratoria di mansione

Svolge le mansioni del conducente di automezzi e coordina la preparazione e l'impiego di più mezzi anche speciali sia singolarmente che in autocolonna, sia su strada che fuori strada a seconda del tipo di automezzo da impiegare.

Controlla lo stato di efficienza degli autoveicoli e motoveicoli posteggiati nell'officina al quale è addetto provvedendo – direttamente ovvero distribuendo il lavoro tra gli appartenenti alla sua squadra – alle riparazioni ordinarie e straordinarie sulla base di valutazioni di precedenza connesse al servizio che i singoli mezzi devono svolgere sia in sede che fuori sede, sia che debbano essere utilizzati carri attrezzi di soccorso.

Provvede, in particolare, alla individuazione di difetti, guasti e anomalie di funzionamenti di tipo semplice, ricorrente, effettuando interventi di smontaggio, controllo, riparazione e rimontaggio e messa a punto dei singoli componenti, di parti e di assiemi.

A seconda della dimensione organizzativa del settore di applicazione segnala direttamente al reparto e/o officina competente guasti ed inconvenienti di particolare importanza e rilievo non eliminabili con le attrezzature ed i mezzi tecnici dell'officina presso la quale presta servizio ovvero che richiedano interventi diretti in professionalità di livello superiore ovvero estranee alla struttura.

Provvede alle registrazioni di carico e scarico dei materiali, parti e componenti prelevati dal magazzino ed utilizzati per le riparazioni eseguite ed al controllo di quelle effettuate dalle professionalità di livello inferiore alle quali è eventualmente preposto.

Mantiene efficienti le attrezzature in dotazione e lascia in ordine il posto di lavoro assicurandosi e controllando che materiali di impiego e componenti in corso di lavoro siano posizionati ovvero custoditi senza pericolo di danni a terzi.

N. 6 – Idraulico specializzato

Declaratoria di mansione

In autonomia esecutiva e sulla base di istruzioni tecniche ovvero di disegni e documentazione tecnica: individua e compie gli interventi necessari per la installazione, manutenzione, la riparazione e la modifica di impianti idrici utilizzando materiali e tecnologie anche non ricorrenti.

Pone in opera personalmente ovvero, se trattasi di lavori di grandi dimensioni o particolarmente complessi, coordinando gruppi di lavoro o squadre di professionalità inferiori, impianti e apparecchiature idriche, sistemi di controllo per liquidi, tubature di ogni tipo per impianti igienici, per scarichi di ogni tipo e per il condizionamento e/o l'alimentazione di impianti speciali per edifici, mezzi mobili, scafi e simili.

Sceglie, appronta ed utilizza materiali ed apparecchi necessari per la realizzazione dei compiti assegnatigli negli interventi su sistemi idraulici di qualsiasi tipo, provvedendo, anche in collaborazione con altre professionalità, alla costruzione, manutenzione, regolamentazione e posa in opera di strutture speciali di sostegno, di applicazione e di sicurezza nonché di apparecchiature di controllo, misurazione e limitazione del flusso e di contenimento dei liquidi.

Utilizza per la esecuzione degli interventi e l'eventuale trattamento preliminare dei materiali e la taratura delle scatole di controllo strumenti ed apparecchiature anche di uso complesso.

Interviene in qualsiasi fase del ciclo lavorativo e provvede alle prove di controllo funzionale sia per la parte del lavoro eseguito personalmente che per parti realizzate da professionalità inferiori.

Assiste professionalità superiori e/o altre professionalità nelle prove funzionali di impianti generali, di apparecchiature speciali collegate al sistema, di controllo di tipo non ricorrente dei livelli, della tenuta, dei circuiti e della resa.

Provvede – alla conclusione del turno di lavoro – nei modi prescritti, alla sistemazione più idonea dei materiali predisposti e/o da utilizzare, anche mediante la collocazione in particolari locali, magazzini o ripostigli garantendo condizioni di sicurezza di stazionamento e di buona conservazione.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

Provvede alle registrazioni previste ed alla compilazione dei rapporti su moduli predisposti.

N. 7 – Conducente di mezzi pesanti e speciali

Declaratoria di mansione

È addetto alla conduzione di mezzi pesanti e speciali auto propulsori, autoambulanze, ecc. nonché a quella di mezzi forniti di dispositivi di sicurezza (trattori, escavatori, ecc) in uso ai servizi di appartenenza.

Cura l'efficienza, la pulizia, l'ordinaria manutenzione, ed esegue le piccole riparazioni, del mezzo affidatogli.

Durante i periodi di servizio custodisce il mezzo affidatogli e i relativi documenti di pertinenza, esegue le prescritte registrazioni.

Segnala al responsabile del coordinamento gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidatogli.

In periodi di attesa o per necessità dell'Amministrazione, con provvedimento del capo del servizio, può essere addetto, senza pregiudizio delle proprie mansioni, ad attività di altri profili della medesima qualifica, tenuto conto della organizzazione del lavoro del settore di applicazione, ovvero ad attività della qualifica inferiore n.4 (conducente di automezzi).

N. 8 – Elettricista specializzato e/o operatore specializzato per installazione e manutenzione impianti telefonici e/o citofonici

Declaratoria di mansione

Individua – in condizioni di autonomia esecutiva – guasti ed anomalie di funzionamento di reti e impianti nonché di complessi, assiemi e sottoinsiemi di apparecchiature e di congegni elettrici e/o telefonici e/o citofonici ed effettua direttamente – sia sulla base di norme, istruzioni particolari e di documentazione grafica e descrittiva – gli interventi necessari, di tipo ricorrente e non, di manutenzione, montaggio, riparazione, smontaggio, revisione particolare e generale, controllo, taratura e messa a punto nonché le richieste e/o prescritte prove di collaudo funzionale anche su banco.

Provvede direttamente, alla conduzione, controllo, manutenzione e riparazione di impianti ed apparecchiature, anche autonomi, sia per la produzione che per la trasformazione dell'energia elettrica nonché delle centrali telefoniche e degli impianti centrali citofonici assicurandone il funzionamento nell'ambito della propria professionalità, allestendone i relativi sistemi – semplici ed articolati – di utilizzazione, controllo e sicurezza.

Interviene direttamente in tutte le fasi del ciclo di lavoro e predispone rapporti tecnici ovvero documentazioni particolari e generali su modelli predisposti anche di tipo grafico oltre che descrittivo e numerico.

Prepara ed esegue direttamente – ovvero, se di tipo non usuale, in collaborazione con professionalità superiori – esperienze, sperimentazioni e modifiche di impianti ed apparecchiature elettriche, telefoniche e citofoniche.

Utilizza apparecchiature anche di tipo complesso e provvede agli interventi di propria competenza sulle medesime per assicurarne il funzionamento ottimale segnalando tempestivamente anomalie e guasti che non rientrano nelle proprie specifiche conoscenze tecniche di intervento.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 9 – Elettromeccanico e/o aggiustatore meccanico specializzato

Declaratoria di mansione

Esegue – sulla base di istruzioni e/o di documentazioni esplicative e/o di disegni tecnici – direttamente ed autonomamente, diagnosi ed interventi di tipo anche non ricorrente o di particolare difficoltà di smontaggio, rimontaggio, installazione, aggiustaggio, riparazione, nonché messa a punto, registrazione, controllo, taratura e simili, di tipo meccanico ed elettromeccanico su macchine e su impianti elettrici.

Controlla il materiale e tara le apparecchiature da utilizzare e ne diagnostica, anche con prove di banco, eventuali imprecisioni, guasti e carenze.

Individua, precisa ed esegue, anche schematizzandole, le operazioni necessarie per eliminare guasti e difetti.

Esegue personalmente ed autonomamente – anche con il supporto di professionalità di livello meno elevato e/o prestando a propria volta collaborazione alle professionalità superiori – interventi di elevata precisione, su materiali, apparecchiature e simili sia di serie che non di serie quando si tratti di guasti di natura causale e non ricorrente ovvero quando si tratti di guasti di natura complessa.

Effettua in autonomia la messa a punto ed i collaudi funzionali delle revisioni e riparazioni eseguite sia direttamente che dal gruppo al quale sia stato eventualmente preposto e collabora con le professionalità di livello superiore al collaudo di impianti di nuova acquisizione ovvero revisionati o riparati da differenziate professionalità.

Compila, se prescritto, rapporti tecnici su moduli predisposti relativamente alle lavorazioni eseguite ovvero controllate e, per la parte di competenza, se collaudate.

Ripartisce – qualora lo richiedano la situazione operativa e/o l'organizzazione del lavoro nonché le caratteristiche degli interventi da

effettuare – i compiti tra le professionalità inferiori designate ad operare nel ciclo e/o intervento lavorativo affidatogli connessi, anche in corso d'opera, alla valutazione funzionale, allo smontaggio, al trattamento ed alla ricomposizione di parti e assiami.

Interviene, nel settore al quale è addetto, in tutte le fasi del ciclo lavorativo.

Cura sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni l'addestramento pratico di professionalità inferiori.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi e strumenti in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 10 – Tipografo compositore

Declaratoria di mansione

Esegue le operazioni di composizione tipografica a mano e a macchina e di impaginazione anche di elevata difficoltà.

Effettua le correzioni delle forme tipografiche anche direttamente in macchina.

Utilizza per la esecuzione, macchine di tipo differenziato che manutiene e delle quali controlla l'efficienza, provvedendo altresì alla provvista e preparazione dei materiali occorrenti che individua anche in mancanza di indicazioni.

Provvede alle registrazioni previste e compila rapporti tecnici su moduli predisposti.

Cura l'efficienza funzionale, la pulizia e l'ordinaria manutenzione degli attrezzi in dotazione e delle apparecchiature affidategli e lascia in ordine il proprio posto di lavoro.

N. 11 – Marinaio e pescatore

Declaratoria di mansione

Pratica la pesca e provvede alla selezione del pescato per gli scopi a cui è destinato.

Nell'ambito delle norme del codice della navigazione e del regolamento per la navigazione marittima, svolge le attività previste dall'art. 263 del regolamento della navigazione marittima, in attuazione di istruzioni specifiche diramate o di volta in volta impartite dall'unità organica e dall'ufficio al quale è addetto.

Qualora abilitato alla conduzione di macchina può svolgere entrambe le mansioni di conduttore e motorista a bordo di natanti adibiti al traffico di caratteristiche approvate dall'Autorità marittima.

Organizza e controlla il lavoro dell'equipaggio in coperta ed, eventualmente, degli addetti ai motori, anche in rapporto all'imbarco, allo sbarco ed allo stivaggio delle merci ed in particolare di quelle pericolose in sé o per il tipo di condizionamento.

Provvede agli adempimenti previsti dalle norme che regolano la navigazione anche per quanto riguarda la sicurezza e l'inquinamento delle acque.

N. 12 - Conducente specializzato di automezzi

Declaratoria di mansione

Ancorché non in possesso dei requisiti contemplati al profilo n. 5 abilitanti all'attività di meccanico, in quanto in possesso dei requisiti e delle abilitazioni previste dalla normativa vigente, è impiegato nella conduzione di automezzi che contempla anche il trasporto di personale in numero superiore a quello previsto dal titolo di guida di categoria "B".

Cura l'efficienza, la pulizia e l'ordinaria manutenzione ed esegue le piccole riparazioni del mezzo affidatogli.

Durante i periodi di servizio custodisce il veicolo affidatogli ed i relativi documenti di pertinenza ed esegue le prescritte annotazioni sul libretto di bordo.

Segnala al coordinatore di rimessa gli eventuali guasti e difetti di funzionamento del mezzo affidatogli.

È addetto, nei periodi di attesa, con provvedimento del capo del servizio, senza pregiudizio delle proprie mansioni, ad attività (quali servizi di anticamera, corriere, fattorino e simili) di altri profili professionali, tenuto conto dell'organizzazione del lavoro del settore di applicazione.

Quando è addetto al trasporto collettivo di persone ha l'autorità per intervenire al fine di assicurare il corretto comportamento - soprattutto ai fini della sicurezza - da parte del personale trasportato.

N. 13 - Pittore e verniciatore specializzato

Declaratoria di mestiere

Provvede - nell'ambito di istruzioni tecniche specifiche e/o di tracciati, disegni, fotografie e simili - alla pulizia, preparazione e trattamento finito di verniciatura, tinteggiatura e coloritura di oggetti, infissi, strutture e manufatti di qualsiasi materiale mediante l'impiego di prodotti che presentino anche particolare difficoltà di preparazione ed applicazione, nonché l'applicazione di collanti, mastici e simili.

Provvede a ritocchi e a finitura di fino ed all'applicazione di carta da parati e/o di rivestimenti di uso corrente e non eseguendo operazioni preliminari quali preparazione, stuccatura, applicazione di pittura di fondo e simili e conseguenti alla posa in opera di materiali quali bordatura, zoccolatura e simili.

Provvede, se in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti, alla esecuzione di lavori di asportazione o contenimento di sostanze pericolose, anche in ottemperanza alle disposizioni della L. 626/94 in materia di sicurezza.

È preposto all'esecuzione di tutte le incombenze previste dai commi 3 a 7 del corrispondente profilo inferiore n. 7 di secondo livello (pittore e verniciatore).

N. 14 - Addetto specializzato ai servizi di portierato sorveglianza e custodia

Declaratoria di mestiere

Oltre alle mansioni, nessuna esclusa, contemplate nel corrispondente profilo n. 8 di livello inferiore, è incaricata di svolgere i seguenti compiti.

Provvede - in condizioni di autonomia esecutiva - sulla base di istruzioni e/o documentazione esplicativa - ad individuare guasti e anomalie di funzionamento di impianti e reti nonché di congegni elettrici e/o telefonici e/ o citofonici o altri simili collegati al sistema preposto alla sicurezza dei luoghi e del materiale custodito.

Collabora, a richiesta, con le autorità superiori alla organizzazione dei servizi operativi.

Istruisce le professionalità inferiori sia durante le fasi operative che, quando ricorrono, nei cicli di attivazione di corsi di qualificazione.

Coordina gruppi di lavoro o squadre di professionalità inferiore e rende motivata giustificazione dei risultati.

Può essere incaricato di svolgere compiti di particolare fiducia.

N. 15 - Addetto specializzato alle macchine ausiliarie¹ - Telefonista - Telescriventista - Operatore radio

Declaratoria di mestiere

Oltre alle mansioni, nessuna esclusa, contemplate nel corrispondente profilo n. 12 di livello inferiore, è incaricato di svolgere i seguenti compiti.

Utilizza strumenti evoluti.

Cura la sistematica organizzazione degli archivi e delle biblioteche.

Effettua ricerche nel campo delle procedure amministrative finalizzate alla più efficiente organizzazione del lavoro.

È incaricato di coordinare l'attività di più colleghi nei servizi di supporto amministrativo.

Collabora, a richiesta, con le autorità superiori nella elaborazione dei programmi organizzativi dell'attività.

1 La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- addetto all'utilizzo del sistema documentale (*)

(*) La qualificazione di mestiere è stata integrata dalla Commissione ex art. 3 in data 28 luglio 2020

N. 16 - Pescatore specializzato

Declaratorie di mestiere

Ancorché non impiegato nell'attività di marinaio - di cui al profilo n. 11 (marinaio e pescatore) - pratica la pesca a provvede alla selezione del pescato, per gli scopi a cui è destinato, con particolare capacità professionale.

All'occorrenza, coordina il lavoro di più pescatori di livello inferiore e fornisce motivata giustificazione della quantità e qualità del prodotto.

N. 17 - Operatore specializzato per attività di divulgazione e di educazione ambientale

Declaratoria di mansione

Svolge attività divulgative ed educative con competenza professionale acquisita per pratica e/o per formazione acquisita.

Provvede allo svolgimento delle attività di visita guidata di visitatori, escursionisti, comitive e gruppi di studio fornendo notizie utili alla visita relativamente al settore cui è addetto.

Provvede, su indicazione di professionalità superiori, a quanto necessario per il ricevimento dei visitatori ai centri costituiti per le attività divulgative ed educative.

Dispone ed utilizza il materiale divulgativo e tecnico in dotazione e provvede, se previsto, a redigere rapporti di servizio.

Svolge, su indicazione di professionalità superiori, attività di rapporto con i visitatori e di raccolta e diffusione di informazioni attinenti al servizio, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio a cui è addetto, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima nonché dei programmi di servizio.

Attua, anche coordinando professionalità di livello inferiore, la preparazione e l'arredamento dei locali assicurandosi che rispondano sempre alle esigenze del servizio pubblico.

Nell'ambito delle istruzioni specifiche coadiuva le professionalità superiori nell'esecuzione di foto, riprese cinematografiche e televisive.

QUARTO LIVELLO

Declaratoria generale

Sono compresi nella quarta qualifica economica tutti gli addetti che non rientrino nell'ambito delle qualifiche prima, seconda e terza.

PROFILI DEL QUARTO LIVELLO

1. Assistente – Maestro d'arte
2. Operatore esperto agrario e forestale
3. Operatore esperto di allevamento
4. Operatore esperto per attività di divulgazione e di educazione ambientale
5. Operatore esperto per l'alimentazione
6. Disegnatore tecnico
7. Addetto all'acquisizione e registrazione di dati
8. Addetto a terminali evoluti
9. Assistente tecnico di laboratorio di analisi

QUARTA QUALIFICA ECONOMICA

N. 1 – Assistente – Maestro d’arte

Declaratoria di mansione

Nell’ambito del settore d’impiego e della specifica professionalità posseduta nonché delle norme speciali che eventualmente li regolano, sulla scorta di documentazione tecnica ed in attuazione delle specifiche istruzioni impartite dalle professionalità superiori.

Esegue indagini, rilievi, misurazioni, perizie, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi ed accertamenti anche su regimi delle acque ovvero verifiche funzionali su lavorazioni non ricorrenti o verifiche di accettazione anche in collaborazione con professionalità superiori e sviluppa le procedure e l’ordine degli interventi, sia per l’attuazione di costruzioni che di allestimenti e/o di riparazioni ovvero di controlli sia di cicli operativi e sia nell’ambito di prove funzionali programmate e/o previste da specifiche attività, ovvero in occasione di acquisizioni sia di materiali che di apparecchiature che di produzioni e servizi.

Esegue anche personalmente interventi specializzati avvalendosi, se occorre, della collaborazione di professionalità inferiori ed assistendo a sua volta professionalità superiori.

Collabora con le professionalità superiori alla progettazione di opere e di procedimenti.

Cura che siano osservate le norme di esercizio e di sicurezza del lavoro intervenendo personalmente in caso di carenze ed inosservanze, provvedendo appena la situazione lo consenta alle segnalazioni del caso accompagnandole con proposte di modifiche ed integrazioni metodologiche ed operative qualora ritenga che le previsioni delle norme a disposizione siano insufficienti ad assicurare l’incolumità del personale e/o la sicurezza degli impianti e dei prodotti e/o dei materiali.

Collabora alla attività di studio e ricerca nel settore di impiego nonché

alla eventuale sperimentazione di metodi, materiali ed applicazioni.

Predisporre i provvedimenti relativi all'esecuzione di lavori o somministrazioni nel proprio reparto o gruppo o cantiere affidatogli e sorveglia direttamente esecuzioni, somministrazioni e procedimenti.

Cura la tenuta delle documentazioni prescritte e riferisce, a chi previsto dalle norme, necessità, inconvenienti e ritardi.

N. 2 – Operatore esperto agrario e forestale¹

Declaratoria di mansione

Sulla base di istruzioni tecniche impartite e di supporti tecnici o progettuali, attraverso specifiche ed elevate competenze professionali esegue, anche personalmente, lavori ricorrenti e non, anche per finalità sperimentali, propri delle aree agrarie, forestali e ideologiche, sia nell'ambito delle aziende, istituti, laboratori, stazioni sperimentali, reparti e distaccamenti e sia in giardini, orti botanici, campi predisposti per la sperimentazione, serre ed altre strutture tecniche, nonché sul territorio.

Controlla lavori compiuti dalla squadra operativa alla quale è eventualmente preposto ovvero eseguiti da professionalità inferiori modificando, in caso di necessità, anche con intervento diretto, le modalità dell'esecuzione ovvero la scelta dei materiali ovvero l'impostazione medesima del lavoro. Imposta sul piano esecutivo i progetti di intervento redatti da professionalità superiori e ne cura l'attuazione per le parti che non richiedono un apprezzamento discrezionale generalizzabile e stabilisce i tempi di realizzazione.

Provvede direttamente, ovvero coordina professionalità inferiori nelle operazioni di ricevimento, controllo, scarico, immagazzinamento, conservazione, prelievo, consegna e spedizione di materiali, attrezzature, strumenti e macchinari in uso nel settore operativo di applicazione ovvero collabora con professionalità superiori allo svolgimento delle predette operazioni.

Collabora con le professionalità superiori in attività connesse all'impostazione dei programmi sperimentali.

Svolge attività di addestramento nei corsi organizzati dell'Amministrazione per la qualificazione e l'aggiornamento delle professionalità inferiori.

¹ La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- sorvegliante di lavori agricoli e forestali
- fattore
- enologo
- erborista

Provvede alle prescritte registrazioni e alla redazione di rapporti tecnici su schemi predeterminati per la parte relativa alle attività conferite alle professionalità superiori.

Svolge anche attività specialistica di supporto al funzionamento dell'unità alla quale è addetto in rapporto alle specifiche abilitazioni possedute.

In periodi di attesa, anche se derivanti dall'evoluzione metereologica, è addetto a compiti predeterminati inerenti attività assimilabili per preparazione ed esperienza professionale a quelle proprie di altri profili della medesima qualifica.

Mantiene in ordine il proprio posto di lavoro controllando che le professionalità inferiori dell'unità operativa alla quale è eventualmente preposto provvedano, in occasione di interruzioni del lavoro, a sistemare materiali, attrezzi ed apparecchiature in maniera da garantirne l'efficienza, la non pericolosità e la sicurezza.

Svolge, previa adeguata formazione, le mansioni di "Operatore esperto antincendio" come di seguito specificate:

- organizza, nell'ambito delle istruzioni di massima impartite ed intervenendo anche personalmente, tutte le operazioni connesse e conseguenti all'intervento antincendio;
- coordina, su disposizione del DOS o del responsabile, l'intervento in un settore o in un segmento circoscritto dell'attività emergenziale antincendio;
- collabora con il DOS o con il responsabile all'elaborazione di strategie per affrontare l'emergenza, limitatamente alla scala di competenza;
- dispone l'impiego, da parte delle professionalità inferiori o personalmente, di tutti i mezzi e attrezzature anche di tipo complesso;
- assicura il costante flusso di comunicazioni con il livello di coordinamento superiore, via radio o cellulare e, se capo operaio incaricato ai sensi del Protocollo aggiuntivo e solo su disposizione del responsabile, si relaziona con squadre di volontari e di operai messi a disposizione da altri Enti;
- provvede alla registrazione dei dati relativi all'intervento;

- **assicura, se capo operaio incaricato ai sensi del Protocollo aggiuntivo, che siano rispettate le norme in materia di sicurezza, verificando il corretto uso dei DPI, rilevando e segnalando inadempienze, adottando misure adeguate nell'immediatezza del servizio e riferendone al responsabile.**

N. 3 – Operatore esperto di allevamento¹

Declaratoria di mansione

Stabilisce, sulla base delle istruzioni di servizio, le modalità di custodia e di governo degli animali dell'allevamento e ne controlla, provvedendo direttamente se necessario, l'applicazione, da parte delle professionalità inferiori addette alla squadra chiamato eventualmente a dirigere.

Provvede anche personalmente, in casi particolari e di non ordinaria amministrazione, all'alimentazione di animali in particolare stato di salute, somministrando sia coi cibi che per via intramuscolare e sottocutanea i medicinali ovvero provvedendo all'esecuzione di ipodermoclisi.

Provvede alla rilevazione, nei modi tipici per ciascun tipo di animale affidato alla propria sorveglianza, di stati di anormalità sia nel comportamento che nella temperatura corporea che nell'assunzione dell'alimentazione che nella motilità.

Provvede direttamente ovvero sotto la direzione di professionalità superiori all'applicazione di medicazioni ovvero ad interventi di pronto soccorso ovvero di tamponamento in attesa dello specialista.

Sovrintende, e se del caso provvede personalmente, a tutte le operazioni di alimentazione in libertà sia per i singoli capi che dei branchi e delle mute, curandone la sorveglianza anche ravvicinata con le modalità ritenute più idonee a conseguire lo scopo.

Cura in particolare il governo dei capi giovani e delle vasche ittiche assicurandosi che siano applicate le norme igieniche e somministrate le diete prescritte ovvero opportune.

Provvede direttamente, ovvero controlla, nei locali di ricovero di grandi dimensioni, che le operazioni siano eseguite correttamente, provvede

1 La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- sorvegliante del patrimonio faunistico e zootecnico
- istruttore di equitazione

alla disinfezione e disinfestazione di stalle, scuderie, voliere e vasche, sia periodicamente che in occasione del verificarsi di affezioni epidemiche.

Impartisce le istruzioni, ovvero le attua personalmente, per la graduale applicazione degli animali sottoposti ad addestramento ai previsti esercizi, percorsi e prove in rapporto alla specializzazione di applicazione per ciascun capo prevista.

Custodisce ed aggiorna, per la parte di propria competenza, la documentazione relativa ai singoli animali, ovvero ai branchi ovvero alle mute nonché la documentazione relativa alle operazioni giornaliere e quella relativa al movimento di materiali.

Concorre, per la parte connessa alla professionalità ed alla specifica specializzazione posseduta, alla formazione dei piani esecutivi di allevamento e di addestramento degli animali.

Si assicura che la propria squadra operi nel rispetto delle norme dell'igiene e sia in grado di utilizzare i presidi antinfortunistici sia ai fini della sicurezza che della protezione generale.

N. 4 – Operatore esperto per attività di divulgazione e di educazione ambientale

Declaratoria di mansione

Svolge attività divulgative ed educative con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica e/o per formazione acquisita.

Provvede all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività di visita guidata di visitatori, escursionisti, comitive e gruppi di studio fornendo notizie utili alla visita relativamente al settore cui è addetto.

Provvede direttamente, sulla base di procedure prefissate dal servizio competente, a quanto necessario per il ricevimento dei visitatori ai centri costituiti per le attività divulgative ed educative.

Controlla il materiale in dotazione e provvede, se previsto, a redigere rapporti di servizio e ad effettuare le registrazioni.

Svolge attività di rapporto con i visitatori e di raccolta e diffusione di informazioni attinenti al servizio, secondo i principi, le conoscenze ed i metodi del servizio a cui è addetto, nell'ambito di norme, procedure determinate e direttive di massima nonché dei programmi di servizio.

Predisporre ed attua, anche coordinando professionalità di livello inferiore, la preparazione e l'arredamento dei locali assicurandosi che rispondano sempre alle esigenze del servizio pubblico.

Svolge con competenza e conoscenza tecnico-pratica compiti inerenti l'attività editoriale con particolare riguardo a quella di correttore di bozza.

Nell'ambito delle istruzioni specifiche esegue foto, effettua riprese cinematografiche e televisive.

Si assicura che l'apparecchio o gli apparecchi e le attrezzature da usare per il lavoro funzionino regolarmente provvedendo, in caso contrario, alle necessarie registrazioni, ai controlli e se del caso alle riparazioni di tipo anche non ripetitivo se non richiedano strumentazioni specializzate di officina.

N. 5 – Operatore esperto per l'alimentazione¹

Declaratoria di mansione

Organizza, intervenendo anche personalmente – nell'ambito di istruzioni di massima – tutte le operazioni preliminari, connesse e conseguenti alla preparazione, al confezionamento, alla cottura ovvero a specifici trattamenti, alla somministrazione ed alla conservazione di vivande.

Tali operazioni, tra l'altro, comprendono: la scelta, la pezzatura e il dosaggio di alimenti freschi, conservati, stagionati ovvero sottoposti a trattamenti particolari individuati e programmati dagli uffici.

Provvede alla conservazione di tutti i prodotti che correntemente rientrano tra le vivande di uso corrente o specifico per la somministrazione in condizioni particolari.

Cura l'ordinaria manutenzione delle apparecchiature in dotazione per la preparazione degli alimenti.

Provvede al controllo di qualità del prodotto finito e coordina le professionalità inferiori alle quali è preposto, intervenendo personalmente in qualsiasi fase del ciclo lavorativo.

Collabora con altre professionalità, anche superiori, alla definizione delle materie occorrenti, programmando autonomamente la gestione delle scorte di derrate in rapporto alle necessità del settore nel quale è applicato.

Provvede alle registrazioni previste e compila eventuali rapporti sul lavoro svolto e sui materiali prelevati e utilizzati.

Si assicura che in tutte le fasi delle lavorazioni alle quali partecipa ovvero è preposto siano scrupolosamente osservate le norme sull'igiene del

1 La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- cuoco responsabile di cucina per collettività
- responsabile per la lavorazione delle carni

trattamento degli alimenti e si assicura, altresì, provvedendo anche personalmente in caso di carenza o di necessità, che gli alimenti in consegna e/o da usare ovvero da somministrare siano conservati nelle condizioni specifiche prescritte per ciascuna categoria di alimenti o di vivande preparate, sia in rapporto alla loro qualità che alle caratteristiche del luogo di conservazione.

Cura, sia in corsi di qualificazione che durante le lavorazioni, l'addestramento pratico di professionalità inferiori.

N. 6 – Disegnatore tecnico¹

Declaratoria di mansione

Sulla base di istruzioni tecniche impartite, con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o titolo, effettua disegni, sviluppi e calcoli sia in laboratorio che sul territorio, applicando metodologie tecniche, procedure e norme particolari del settore al quale è addetto.

Utilizza strumenti ed apparecchiature tecniche specifiche anche di tipo elettronico.

Applica, nella esecuzione dei lavori, i codici e le classificazioni prescritte.

Propone l'impiego di eventuali strumentazioni differenziate ovvero la sperimentazione di nuove metodologie manuali.

Conserva, secondo le prescrizioni e le cautele vigenti nel settore, il materiale elaborato od in corso di elaborazione.

¹ La qualifica comprende, tra le altre, le seguenti qualificazioni di mestiere:

- disegnatore tecnico
- disegnatore lucidista
- disegnatore cartellonista

N. 7 – Addetto all’acquisizione e registrazione di dati¹

Declaratoria di mansione

Oltre alle mansioni di “addetto all’utilizzo del sistema documentale” contemplata nel corrispondente profilo n. 15 di livello inferiore, è incaricato di svolgere i seguenti compiti.

Svolge le attività di registrazione di dati, anche estraendoli da unità di base informative organizzate secondo procedure predeterminate, e immettendoli nel sistema ed interpretando i messaggi di risposta.

Effettua la verifica dei dati in ingresso e in uscita e adotta le cautele idonee ed evitare manomissioni, alterazioni e inserzioni non autorizzate di dati.

È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

È tenuto a frequentare corsi di aggiornamento.

Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

1 (*) In neretto integrazione alla declaratoria di mansione effettuata dalla Commissione ex art. 3 in data 28 luglio 2020

N. 8 – Addetto a terminali evoluti¹

Declaratoria di mansione

Oltre alle mansioni di “addetto all’utilizzo del sistema documentale” contemplata nel corrispondente profilo n. 15 di livello inferiore, è incaricato di svolgere i seguenti compiti.

Immette i dati nel sistema con procedure interattive, interpreta i messaggi di risposta e gestisce operazioni di ricerca delle informazioni o trattamento di testi, con conseguente verifica dei prodotti anche mediante il coordinamento di più terminali.

È applicato a sistemi centralizzati ovvero distribuiti sul territorio.

È tenuto a frequentare i corsi di aggiornamento professionale predisposti dall’Amministrazione.

Effettua le registrazioni relative al proprio lavoro.

1 (*) In neretto integrazione alla declaratoria di mansione effettuata dalla Commissione ex art. 3 in data 28 luglio 2020

N. 9 – Assistente tecnico di laboratorio di analisi

Declaratoria di mestiere

Nell'ambito delle norme generali, di quelle specifiche del settore tecnico e delle istruzioni delle professionalità superiori responsabili del settore, laboratorio, unità organica e reparto di analisi specializzato in uno o più rami del campo chimico, fisico, biologico, veterinario e zootecnico in genere ovvero responsabili di materiali, apparati e sistemi, coordina l'attività delle professionalità di livello inferiore, addette all'unità operativa al quale è preposto.

Provvede, in base ai programmi di analisi ovvero di esigenze particolari, a stabilire i turni di servizio delle professionalità di livello inferiore al fine di assicurare la migliore funzionalità del lavoro anche sotto il profilo della pulizia, sterilizzazione e selezione dei materiali e la messa a punto degli strumenti e delle apparecchiature necessarie all'esecuzione delle operazioni preliminari, connesse e conseguenti alle prove di laboratorio ed alle analisi.

Controlla che i reperti – se previsto – siano conservati con le modalità e nelle condizioni da ciascun tipo richiesto e li prepara per essere esaminati nelle condizioni nelle quali sono stati consegnati ovvero previa preparazione e trattamento previsti per ciascuna analisi.

Effettua i controlli finali di funzionalità sia delle apparecchiature che della strumentazione e dei sistemi di alimentazione, sussidiari e di sicurezza in dotazione all'unità operativa che coordina ovvero – se incaricato specificatamente – al reparto nel quale è incardinata l'unità od alla quale è addetto, con compiti di controllo, sicurezza o messa a punto dei sistemi ed impianti.

Effettua le registrazioni relative alle operazioni per le quali sono prescritte e controlla che la classificazione di reperimento e di conservazione dei singoli reperti, prodotti e risultanze sia stata applicata correttamente, provvedendo a richiedere l'intervento degli specialisti addetti o preposti al laboratorio per segnalare incongruità,

imprecisione ovvero la necessità di integrare le tavole ed i codici di classificazione.

Assiste le professionalità superiori nel corso delle analisi provvedendo tra l'altro ad assicurare il contemporaneo funzionamento degli strumenti e degli impianti nonché alle eventuali rilevazioni e registrazioni dei dati della strumentazione.

Provvede nell'ambito di istruzioni specifiche – all'elaborazione di programmi di calcolo sia durante le analisi e le sperimentazioni e sia collegati ai progetti previsti ed in corso di attuazione presso il laboratorio, reparto od unità organica di applicazione.

Provvede alla ricerca, alla riproduzione ed alla classificazione funzionale al campo scientifico di attività del laboratorio della documentazione scientifica di supporto alle analisi in corso.

Assiste personalmente ovvero coordinando le professionalità alle quali è preposto – gli specialisti addetti al laboratorio nella modifica e nella costruzione di apparecchiature e strumenti nonché nella realizzazione di esperimenti e di nuove metodiche.

Impiega per le registrazioni previste – anche di gestione – la classificazione dei reperti e dei risultati e la preparazione del materiale documentario di supporto, sistemi di trattamento elettronico delle informazioni e dei testi memorizzati e la loro trasposizione in schemi e grafici di vario tipo.

Concorre alla prima valutazione dei dati raccolti nell'ambito di un piano generale ovvero limitati all'attività del reparto al quale è addetto.

Si assicura che in ogni caso siano rispettate le norme sull'igiene e quelle antinfortunistiche e che le professionalità che dirige siano in grado di utilizzare i presidi antinfortunistici.

Segnala la eventuale necessità dell'adeguamento della preparazione ed

aggiornamento professionale del personale al quale è preposto nonché carenze od insufficiente resa di impianti e di materiali.

Utilizza per l'espletamento dei compiti affidatigli apparecchiature anche di uso complesso.

Allegato 3

STATUTO DELLA CASSA MUTUA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FRA IL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

(Eretta in Ente Morale con D.P.R. 6.3.60 n.327 G.U. n.96 del 20/04/60)

Art. 1

COSTITUZIONE E SEDE

È costituita fra i dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e sotto l'alto patrocinio del Ministro, una "Cassa Mutua di Previdenza ed Assistenza il personale dipendente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali " titolo che nel presente Statuto sarà più brevemente indicato con il nome di "Mutua". La "Mutua" è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed ha sede in Roma, via Piemonte, 39.

Art. 2

SCOPI

La "Mutua" si prefigge esclusivamente scopi mutualistici assistenziali e previdenziali nei confronti dei Soci e delle loro famiglie, da conseguirsi secondo le modalità indicate nel presente Statuto, nonché la facoltà di promuovere iniziative previdenziali a favore dei Soci, secondo la normativa vigente. In relazione a tali scopi la "Mutua" assume iniziative intese a elevare il benessere materiale e morale dei Soci. In particolare, essa si propone di:

- concedere agli aventi diritto sovvenzioni in caso di decesso dei Soci Ordinari;
- sussidi ai Soci Ordinari nei casi di comprovato grave stato di necessità e per decesso di familiare per il quale si percepiscono gli assegni;
- concedere all'atto della cessazione del rapporto d'impiego un

- “Premio di Anzianità”;
- costituire un Conto Individuale di Anzianità da corrispondere al Socio all' atto della cessazione di appartenenza alla “Mutua”;
- concedere ai Soci Ordinari prestiti nello spirito della mutualità e nel rispetto di un apposito Regolamento redatto a cura del Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei Soci;
- promuovere in favore dei Soci iniziative culturali, sportive e ricreative.

Art. 3

PATRIMONIO

Il patrimonio della “Mutua” è costituito:

- a) dalle quote Sociali;
- b) dai Fondi di Riserva Ordinaria e specifiche;
- c) da donazioni, lasciti o da ogni altra entrata eccezionale e straordinaria;

Art. 4

Il patrimonio Sociale della “Mutua” dovrà essere investito in prestiti ai Soci o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, o in altri modi da determinarsi dall' Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio o di Amministrazione.

Art. 5

SOCI

I Soci sono:

Onorari, Benemeriti, ed Ordinari.

Sono Soci Onorari il Ministro per le Politiche Agricole e Forestali ed i Sottosegretari di Stato per le Politiche Agricole e Forestali.

Sono Soci Benemeriti le persone fisiche e giuridiche che favoriscono in modo rilevante il perseguimento delle finalità mutualistiche ed assistenziali della “Mutua”. La qualità di Socio Benemerito viene deliberata dal 138 Consiglio di Amministrazione.

Sono Soci Ordinari tutti i dipendenti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, in attività di servizio, che abbiano chiesto ed ottenuto di far parte della “Mutua”.

Art. 6

La qualità di Socio Ordinario si acquista dopo l'accettazione delle domande da parte del Consiglio di Amministrazione. Nella domanda il richiedente dovrà esplicitamente impegnarsi al versamento della quota di euro 3,00 e di quella mensile anticipata di cui all'art. 32. La quota Sociale di euro 3,00 è infruttifera e viene restituita all'atto in cui il Socio cesserà di far parte della "Mutua".

Art. 7

L'interessato al quale venga notificata, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la mancata ammissione a Socio, ha diritto di avanzare ricorso al Collegio dei Probiviri entro quindici dalla data di ricezione della notifica.

Art. 8

Il versamento della quota Sociale di euro 3.00 che deve farsi in unica soluzione e della quota mensile anticipata di cui all'art.32 deve essere effettuato non oltre il quinto giorno del mese successivo a quello della riscossione dello stipendio o retribuzione. La mancata osservanza di quanto previsto dal comma precedente comporta la perdita della qualità di Socio. Allo stesso verrà corrisposto, trascorsi sei mesi, il fondo accantonato sul Conto Individuale, previa detrazione delle eventuali rate di prestito o somme a qualsiasi titolo dovute alla "Mutua".

Il reintegro alla "Mutua" è subordinato alla decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione.

L'iscrizione avrà decorrenza dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Il Socio deve:

- a) osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) adempiere agli impegni assunti verso la "Mutua";
- c) portare tempestivamente a conoscenza della "Mutua" di aver perduto, per qualsiasi causa, il requisito di dipendente in servizio attivo

- indispensabile per conservare la qualifica di Socio Ordinario;
- d) comunicare sollecitamente ogni variazione di residenza o di sede di ufficio;
 - e) estinguere eventuali prestiti nei termini e nei modi stabiliti;
 - f) non danneggiare moralmente e materialmente la "Mutua".

Art. 10

Il Socio Ordinario ha diritto:

- a) di acquisire il Fondo Individuale di Anzianità, secondo quanto previsto dall'art.32;
- b) di ottenere il Premio di Anzianità, ai sensi e con le modalità dell'art 33;
- c) di chiedere la concessione di sussidi e prestiti;
- d) di beneficiare delle previdenze previste dallo Statuto.

Salvo quanto previsto dall'art.37, in caso di decesso del Socio, agli avvenuti causa spetta:

1. la "Sovvenzione per decesso" prevista dall'art.30;
2. la liquidazione del "Conto Individuale di Anzianità" di cui all'art.32;
3. il "premio di anzianità" di cui all'art.33.

Art. 11

La qualità di Socio Ordinario si perde:

- a) per dimissioni da Socio della "Mutua";
- b) per morosità;
- c) per perdita della qualità di dipendente in servizio attivo del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali o di altra pubblica amministrazione nella quale il Socio sia transitato;
- d) per espulsione dalla "Mutua";
- e) per morte. La morosità è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione quando il Socio non ha corrisposto alla "Mutua" le rate di prestito, oppure le quote Sociali, ovvero quelle mensili nel termine e con le modalità prescritte. Il Socio dichiarato moroso può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di ricezione della lettera di notifica. L'espulsione, per fatti ed azioni che ledano gli interessi ed il prestigio della "Mutua" deve essere approvata dall'As-

semblea dei Soci, su relazione del Consiglio di Amministrazione dopo aver sentito l'interessato. La qualità di Socio della "Mutua" è conservata dai Soci che transitino nei ruoli di qualsiasi altra amministrazione o Ente Pubblico. Il Socio che abbia perduto tale qualità a seguito dei motivi indicati nei punti a), b), d), non ha diritto alla corresponsione del "Premio di Anzianità " di cui al successivo art.33.

Art. 12

ORGANI DELLA MUTUA

Sono organi della "Mutua:

1. L'Assemblea dei Soci;
2. Il Consiglio di Amministrazione;
3. Il Collegio dei Revisori;
4. Il Collegio dei Probiviri.

Le cariche sono a titolo gratuito.

Art. 13

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci può essere Ordinaria e straordinaria ed è convocata dal Presidente della "Mutua". L'assemblea Ordinaria ha luogo una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il giorno successivo non festivo alla terza domenica di aprile, ed in seconda convocazione, il giorno successivo non festivo e provvede:

- a) all'approvazione del Bilancio;
- b) a stabilire le direttive generali sull'azione che la "Mutua" dovrà svolgere;
- c) a deliberare su tutti gli altri "oggetti" attinenti alla gestione della "Mutua" sottoposti dal Consiglio di Amministrazione e dai Soci.

L'assemblea Ordinaria provvede inoltre, ogni tre anni, a:

1. nominare, tra i Soci, il Consiglio di Amministrazione della "Mutua";
2. nominare, tra i Soci, i componenti del Collegio dei Revisori e di quello dei Probiviri, ai sensi degli artt.27 e 28 del presente Statuto. L'assemblea straordinaria provvede ad approvare le modifiche allo Statuto, a decidere sullo scioglimento della "Mutua" secondo quanto previsto dall'art.40

ed a deliberare su qualunque altro argomento di carattere straordinario. Le assemblee Ordinaria e straordinaria possono essere convocate in ogni tempo, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori o di almeno un decimo dei Soci. La convocazione per dette assemblee viene fatta mediante avviso da portare a conoscenza dei Soci periferici a cura del Consiglio di Amministrazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare ai fiduciari almeno venti giorni prima eventualmente integrata con altri mezzi ritenuti opportuni dal Consiglio di Amministrazione e con avviso da affiggersi all'albo della "Mutua" almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, gli atti saranno a disposizione dei Soci presso la sede della "Mutua". Nel caso che le assemblee Ordinaria e straordinaria non siano valide per mancanza del numero legale (costituito da tanti Soci che rappresentino almeno la metà degli iscritti) saranno tenute in seconda convocazione, non prima del giorno successivo. In seconda convocazione esse sono valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati a norma degli ultimi due commi. Le deliberazioni dell'assemblea sono obbligatorie per tutti i Soci, anche se non intervenuti, quando siano prese in conformità dello Statuto. Il Socio può farsi rappresentare nell'assemblea, con delega, da altro Socio della stessa Regione, purché non amministratore. Le deleghe devono essere comunemente rilasciate con firma leggibile regolarmente autenticata.

Art. 14

Le votazioni per la elezione degli organi della "Mutua" hanno luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. In tutti gli altri casi il sistema di votazione sarà deciso di volta in volta dall'assemblea. Le funzioni di scrutatore, nelle votazioni a scrutinio segreto, sono esercitate di norma dal Collegio dei Revisori integrato da almeno quattro Soci, nominati dall'assemblea.

Art. 15

I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori debbono astenersi dal votare, quando trattasi di deliberare sul bilancio o su questioni che si riferiscono alle loro responsabilità.

Art. 16

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La "Mutua" è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da undici Consiglieri, di cui nove eletti dall'assemblea dei Soci, a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti, e due nominati dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali tra i Soci Ordinari. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) formulare nei termini di cui all'art.38 il Bilancio, da sottoporre all'assemblea dei Soci;
- c) deliberare sulla concessione dei prestiti e dei sussidi;
- d) emanare il regolamento riguardante i prestiti e i sussidi;
- e) predisporre le modifiche alla Statuto della "Mutua" da sottoporre all'assemblea straordinaria dei Soci;
- f) adempiere agli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dai regolamenti.

Il "Consiglio di Amministrazione" dura in carica tre anni ed i Consiglieri possono essere riconfermati per periodi non inferiori al triennio. Inoltre, in caso di cessazione o decadenza dalla carica di un Consigliere, si preveda di sostituirlo con il primo dei non eletti. Esso elegge fra i Consiglieri il Presidente e due Vicepresidenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta al mese; tutte le volte che le circostanze lo esigano o su richiesta di almeno tre Consiglieri o due Revisori.

Il Consigliere che non partecipi a tre sedute consecutive o a cinque sedute nel corso dell'anno Sociale, decade dalla carica. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di sei Consiglieri. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Quando il mandato dei Consiglieri in carica scade in una data prossima alla fine dell'anno finanziario e che non consenta la presentazione del Bilancio all'assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino alla presentazione del Bilancio stesso nei termini di legge.

Art. 17

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente ha la legale rappresentanza della "Mutua" e la firma Sociale, convoca il Consiglio di Amministrazione, da esecuzione alle deliberazioni del medesimo adottate ed adempie alle altre funzioni demandategli dallo Statuto e dai Regolamenti. Il Presidente può prendere, d' intesa con due Consiglieri, i provvedimenti d' urgenza, nell' interesse della "Mutua" e dei Soci di essa. Deve, però, sottoporre i provvedimenti così adottati alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza di esso. In caso di assenza le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vicepresidente designato dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente provvede ad aprire, presso un unico Istituto di Credito, di notoria solidità, un Conto Corrente Bancario presso gli uffici competenti, un Conto Corrente Postale, intestato all'Ente, per la gestione del medesimo.

Art. 18

DIRETTORE

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Direttore della "Mutua", scelto fra i Soci, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, esercitando le funzioni di segretario. Il Direttore assiste il Presidente nel riferire al Consiglio su tutti gli atti in corso. Il Direttore collabora con la Presidenza per una efficace funzionalità degli uffici della "Mutua" e per una regolare e valida esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. In particolare, il Direttore provvede alla gestione della "Mutua" in conformità dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni, e firma, unitamente al Presidente e al Vicepresidente designato, i titoli di pagamento emessi sul Conto Corrente Bancario. In caso di assenza del Direttore, i predetti titoli saranno firmati dal Contabile o da altro collaboratore designato dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, è responsabile della tenuta dell'Inventario dei beni mobili ed immobili, e di ogni altro registro relativo all'amministrazione del patrimonio della "Mutua", controlla "entrate" ed "uscite", stato dei crediti e dei debiti e titoli relativi; predisporre,

d' intesa con il Presidente, il Bilancio da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Direttore si avvale dell'opera del Contabile, del Cassiere e di eventuale altro collaboratore, Socio della "Mutua".

Art. 19

CONTABILE

Il Contabile è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli cura la rilevazione e la registrazione dei fatti amministrativi della gestione e attende, in particolare, alla tenuta della contabilità della "Mutua". La registrazione deve essere effettuata:

- a) sul giornale mastro;
- b) su particolari;
- c) su scadenziari.

Deve fornire al Consiglio di Amministrazione ed ai Revisori tutte le notizie che gli vengono richieste ed esibire ai medesimi registri e documenti giustificativi. Egli deve predisporre, in base alle istruzioni del Direttore, il Bilancio, compilare periodicamente le situazioni contabili ed esigere dal Cassiere i documenti relativi alle operazioni di riscossione e di pagamento. In sostituzione del Direttore, firma i titoli di pagamento emessi sul Conto Corrente Bancario.

Art. 20

CASSIERE

Il Cassiere è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che lo sceglie fra i Soci. Ad esso incombe l'obbligo di tenere il Libro Cassa che sarà preventivamente vidimato in ogni suo foglio dal Presidente. Detto libro deve essere tenuto scrupolosamente al corrente con le operazioni della giornata.

Art. 21

Il Cassiere cura la riscossione delle somme di spettanza della "Mutua" e ne effettua in giornata il versamento sul c/c da istituire presso più Istituti di Credito di notevole solidità, onde ottenere le migliori condizioni. I

pagamenti vengono effettuati o direttamente dal Cassiere, o mediante titoli di pagamento emessi a favore del creditore, sul Conto Corrente Bancario o Postale.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le anticipazioni da fare al Cassiere, per i pagamenti che dovrà eseguire. Il Direttore, il Contabile, il Cassiere ed i Soci, diretti collaboratori della "Mutua" non hanno diritto a compenso specifico. Tuttavia, per i predetti il Consiglio di Amministrazione propone, all' Assemblea, in sede di approvazione del Bilancio annuale, una gratifica.

Art. 23

Tutti i pagamenti devono essere autorizzati per iscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci ed essere comprovati con ricevute debitamente quietanzate.

Art. 24

Di ogni pagamento o riscossione, il Cassiere deve giornalmente dare comunicazione per iscritto al Contabile. I prelevamenti sul c/c Bancario dovranno essere effettuati con titoli firmati dal Presidente o da uno dei due Vicepresidenti e dal Direttore. In assenza del Direttore, i titoli saranno firmati dal Contabile o da altro collaboratore della "Mutua", designato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 26

FIDUCIARI

Il Consiglio di Amministrazione nomina, possibilmente in ogni capoluogo di Provincia, un Fiduciario scelto fra i Soci. Ai Fiduciari sono demandati i seguenti compiti:

- a) pubblicizzare la "Mutua" e le sue finalità;
- b) coadiuvare il Consiglio di Amministrazione nell' espletamento delle attività della "Mutua" secondo le indicazioni del Consiglio stesso;

- c) segnalare al Consiglio di Amministrazione particolari necessità dei Soci, proporre al Consiglio di Amministrazione le iniziative culturali, sportive e ricreative che i Soci della Provincia o più Province intendano conseguire. Per i Fiduciari o loro delegati è previsto un rimborso spese da deliberarsi, volta per volta, dal Consiglio di Amministrazione, al quale il Fiduciario stesso dovrà presentare documentata e motivata richiesta.

Art. 27

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, di cui due eletti dall' Assemblea dei Soci e uno nominato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. L' Assemblea dei Soci nomina, inoltre, due Revisori supplenti. I Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta.

Art. 28

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, di cui due eletti dall' Assemblea dei Soci, ed uno nominato dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali. L'Assemblea dei Soci nomina, inoltre, due Probiviri supplenti. I Probiviri hanno il compito di decidere sui reclami presentati dai Soci. I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. Il Collegio dei Probiviri si riunisce, se vi sono ricorsi, almeno una volta a trimestre.

Art. 29

FONDO DI RISERVA PREVIDENZIALE

Il Fondo di Riserva Previdenziale ha lo scopo di fronteggiare l'eventuale disavanzo di esercizio in conseguenza all' erogazione delle sovvenzioni per decesso, sussidi, e "premio di anzianità". Tale fondo è alimentato da tutte le entrate di cui all' art. 3, tranne le quote Sociali, e dalle aliquote degli avanzi di esercizio, secondo quanto previsto dall' art. 39.

Art. 30

SOVVENZIONI PER DECESSO SOCI

Le sovvenzioni per decesso Soci rientrano tra gli oneri della gestione. Le sovvenzioni per decesso sono liquidate in caso di morte del Socio, agli aventi causa. La misura della sovvenzione per decesso viene stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione e non può essere inferiore a Euro 1.035,00.

La concessione della sovvenzione per decesso è disposta non appena la "Mutua" viene a conoscenza dell'avvenuto decesso del Socio, che deve essere comunque comunicato entro sei mesi.

Art. 31

Il Socio designerà alla "Mutua", con apposita dichiarazione, i suoi beneficiari in caso di decesso. 149 La "Mutua" darà conferma scritta al Socio, di tale designazione beneficiaria. Ove tale designazione non sia stata fatta, la liquidazione delle spettanze verrà corrisposta dalla "Mutua" in applicazione delle vigenti leggi in materia.

Nel caso non vi sia alcun beneficiario, la "Mutua" provvederà al rimborso delle spese funerarie, da chiunque sostenute, fatta eccezione degli Enti Pubblici, nei limiti massimi della sola "sovvenzione per decesso".

Art. 32

CONTO INDIVIDUALE DI ANZIANITÀ

Il Conto Individuale di Anzianità (C.I.A.) è costituito dalle quote mensili anticipate che il Socio versa alla "Mutua". La misura della quota mensile verrà deliberata dall'Assemblea Ordinaria annuale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Dette quote, alla fine di ogni anno, saranno incrementate di una aliquota dell'avanzo di esercizio, ai sensi dell'art. 39. Tali importi saranno pagati al momento in cui il Socio cessa di far parte della "Mutua". In caso di decesso del Socio, i predetti importi saranno pagati secondo quanto previsto dall'art. 31 e salvo quanto sancito dall'art. 37.

Art. 33

PREMIO DI ANZIANITÀ

Viene corrisposto un "Premio di Anzianità" al Socio che appartenga alla "Mutua" da almeno tre anni e cessi di farne parte:

- a) per collocamento a riposo a qualsiasi titolo;
- b) per dimissioni dall'impiego;
- c) per licenziamento. Si prescinde dall'anzianità di cui al primo comma per i Soci che perdono la qualità:
 - per decesso;
 - per collocamento a riposo a seguito di invalidità permanente contratta per qualsiasi causa.

Tale premio rientra tra gli oneri della gestione e viene determinato per ogni anno di appartenenza alla "Mutua".

L'adeguamento del "Premio di Anzianità" viene determinato, unitamente alla decorrenza, dall'Assemblea Ordinaria annuale, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

La decorrenza non sarà retroattiva. Per la frazione di anno di appartenenza alla "Mutua" oltre i tre anni prescritti, il computo viene effettuato in dodicesimi.

Art. 34

Il credito viene concesso ai Soci mediante prestiti estinguibili in una unica soluzione o in quote mensili. Le norme relative saranno stabilite in apposito regolamento emanato dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art.2.

Art. 35

La durata del prestito non può eccedere il periodo mancante per il collocamento a riposo del Socio presso l'Amministrazione di appartenenza.

Art 36

Il debito non ancora estinto all'atto in cui il Socio cessi di far parte della "Mutua" sarà recuperato sugli importi spettanti al Socio medesimo, a qualsiasi titolo.

Art. 37

È espressamente vietato alla "Mutua" di procedere alla raccolta dei 151 depositi fiduciari per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma.

Art. 38

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Nel termine di quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, a mezzo del suo Presidente e del Direttore della "Mutua", alla compilazione del Bilancio e lo sottopone al Collegio Sindacale e quindi all'Assemblea dei Soci.

Il Bilancio dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

Art. 39

Il saldo attivo di esercizio sarà così ripartito:

- a) alla riserva Ordinaria il 5% fino al raggiungimento di una somma pari ad un decimo del capitale Sociale;
- b) alla riserva operazioni creditizie il 5% fino al raggiungimento di una somma pari ad un ventesimo dell'importo prestiti;
- c) ai conti "C.I.A." per 1/3 (un terzo) del saldo attivo, purché non superi l'interesse legale calcolato sul conto C.I.A.;
- d) il rimanente sarà attribuito al Fondo di Riserva Previdenziale.

Art. 40

SCIoglimento DELLA MUTUA

Lo scioglimento della "Mutua" deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci. La deliberazione sarà valida solo quando otterrà il voto favorevole di almeno tre quarti degli iscritti. Il patrimonio Sociale netto, detratte le quote Sociali e gli importi dei conti individuali

di anzianità, che saranno restituiti ai Soci, sarà liquidato secondo le norme di legge vigenti.

Art. 41

Per tutto quanto non è espressamente disposto dal presente Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile e delle Leggi Speciali

Roma, lì 23 Aprile 2002

INDICE

Protocollo aggiuntivo di recepimento del C.C.N.L. del 9 dicembre 2021
per il personale assunto ai sensi delle leggi 12/4/1962 n° 205 e 5/4/1985 n° 124

Art. 1 - Sfera di applicazione	6
Art. 2 - Struttura della contrattazione	6
Art. 3 - Commissione e sistema di informazione	7
Art. 4 - Diritti sindacali	9
Art. 5 - Distacchi sindacali nazionali	11
Art. 5 bis - Appalti e terzizzazione	12
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale	12
Art. 7 - Apprendistato	14
Art. 8 - Mansioni e cambiamenti di qualifica	14
Art. 9 - Orario di lavoro	15
Art. 10 - Riposo settimanale	17
Art. 11 - Festività	17
Art. 12 - Ferie	19
Art. 12 bis - Ferie solidali	20
Art. 13 - Aspettativa	21
Art. 14 - Mensilità aggiuntive (13 ^a e 14 ^a)	22
Art. 15 - Mezzi di trasporto	22
Art. 16 - Missioni e trasferte	23
Art. 17 - Congedo matrimoniale	23
Art. 18 - Diritto allo studio	24
Art. 19 - Pari opportunità	25
Art. 19 bis - Violenza di genere	25
Art. 20 - Lavoratori svantaggiati	26
Art. 21 - Formazione professionale	27
Art. 22 - Ambiente salute e sicurezza	27
Art. 23 - Servizio di leva	30
Art. 24 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto	30
Art. 25 - Norme in materia disciplinare	31
Art. 26 - Risoluzione del rapporto di lavoro e sospensione per giusta causa	33

Art. 27 - Preavviso	34
Art. 28 - Controversie	35
Art. 29 - Contributo per l'assistenza contrattuale	36
Art. 30 - Decorrenza e durata	36
Art. 31 - Condizioni di miglior favore	37
Art. 31 bis - Corsi di formazione sanitaria	37
Art. 32 - Previdenza complementare e fondo sanitario integrativo	38
Art. 33 - Assenze e permessi non retribuiti	40
Art. 34 - Lavori nocivi	40
Art. 35 - Assunzione	41
Art. 35 bis - Attività di carattere stagionale	42
Art. 36 - Periodo di prova	42
Art. 37 - Riassunzione	42
Art. 38 - Classificazione	42
Art. 39 - Mansioni di autista	44
Art. 40 - Lavoro eccedente le 39 ore	44
Art. 41 - Permessi straordinari	46
Art. 42 - Retribuzione	47
Art. 43 - Indennità per lavori disagiati	49
Art. 44 - Centri di raccolta mezzi di trasporto rimborso chilometrico	50
Art. 45 - Indennità attrezzi	51
Art. 46 - Reperibilità	51
Art. 47 - Indennità antincendio e calamità naturali	52
Art. 48 - Mensa	52
Art. 49 - Buoni pasto	52
Art. 50 - Impedimenti al lavoro per cause di forza maggiore	53
Art. 51 - Assicurazioni sociali	54
Art. 51 bis - Integrazioni	54
Art. 52 - Indennità per assicurazioni integrative facoltative	55
Art. 53 - Conservazione del posto	55
Art. 54 - Trasferimenti	56
Verbale di accordo per il personale assunto ai sensi della legge 124/1985	57

Allegato 1

Adeguamenti retributivi dopo il rinnovo del protocollo aggiuntivo al C.C.N.L. forestali firmato il 1° agosto 2024	58
Nuova tabella delle retribuzioni orarie del personale a tempo determinato	58
Nuova tabella delle retribuzioni mensili del personale a tempo indeterminato	59

Allegato 2

Profili e declaratorie di mestiere del personale operaio dell'Arma dei Carabinieri	60
--	----

Allegato 3

Statuto della Cassa Mutua di previdenza ed assistenza fra il personale dipendente dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali	136
--	-----

Agrilavoro



Edizioni Srl
Roma Via Tevere, 20

ISBN 978-88-6813-143-2



9 788868 131432

€ 2,00

IVA compresa